



✉ Sede Legale e Amministrativa: C.so di Porta Vittoria n. 8 - 20122 Milano
☎ Tel/Fax +39 02 5519.2006 +39 02 5519.2236 Cell. 340 7373.421
@ www.coop-athena.it info@coop-athena.it

Società Cooperativa

Registrazione audio-video indagini difensive e arbitrati – Trascrizione – Stenotipia – Traduzioni – Interpretariato – Asseverazioni – Sincronizzazione audio-video – Duplicazioni audio-video da vari supporti – Scansione documenti e ocr – Digitalizzazione vecchi formati –

Corte d'Assise di Alessandria

Proc. Pen. 2/12 a carico di: Cogliati Carlo + 7

Udienza del 24 Novembre 2014

Società Cooperativa Athena

Il Presidente
Anna Maria Vatti *Far.*

INDICE

Arringa dell' Avv. Dario BOLOGNESI	1
---	----------

Alle ore 9.50 si apre il verbale.

Il Presidente procede con la costituzione delle Parti.

Arringa dell'Avv. Dario BOLOGNESI

AVV. BOLOGNESI – Presidente, e Signori della Corte, è un onore difendere davanti a Voi, e Vi ringrazio anticipatamente per il tempo e l'attenzione che mi dedicherete, perché dobbiamo parlare di alcuni argomenti importanti, di diversi argomenti che sono tutti concentrati ovviamente sulla posizione del dottor Giorgio Carimati.

Nel trattare la posizione del dottor Carimati la mia attenzione e la Vostra sarà sicuramente principalmente collegata ad un arco cronologico che va dal 2004 al 2008. Anche il capo d'imputazione sottolinea questo momento in cui il dottor Carimati comincia effettivamente ad interessarsi del sito di Spinetta; che coincide tra l'altro con il momento iniziale in cui anche Solvay si può dire che inizia a cogestire il sito.

Prima di trattare questi temi (2004/2008) io ritengo però appunto necessario dare uno sguardo anche al periodo precedente perché ritengo importante che Voi apprezziate il fatto che fino alla fine del 2003 il sito è stato gestito da tutti i punti di vista, anche da quello ambientale, da uno staff che era precisamente quello ex Ausimont. Proietterò qualche slide, signor Presidente, non so se tutte potranno essere chiare a video, quindi mi permetto di distribuirle - tramite i miei colleghi - a ciascuno di Loro perché possano eventualmente seguire meglio i documenti che indicherò.

Loro sanno che il contratto che ha portato all'acquisizione di Ausimont da parte di Solvay è stato sottoscritto il 21 dicembre 2001 e le relative obbligazioni sono state

adempite il 7 maggio 2002. Ora dal 7 maggio 2002 in poi, fino al 2004, fino alla fine del 2003, la scelta imprenditoriale di Solvay è stata quella di affidare la gestione del sito interamente, degli impianti chimici conseguentemente della materia ambientale, al management storico di Ausimont, che passa in blocco da Ausimont a Solvay Solexis. Solvay Solexis non è altro che il nuovo nome di Ausimont.

Voglio sottolineare le ragioni di questa scelta, perché la scelta è stata logica e razionale, perché questi manager operavano nel sito da anni, e meglio potevano gestire gli aspetti della produzione e conoscevano le criticità del sito. Posso sostenere, perché conosco bene questi fatti, avendo vissuto le vicende iniziali di Solvay dopo l'acquisizione di Ausimont, che l'ex staff Ausimont era il custode del know-how della linea del fluoro, importantissima per la produzione di Spinetta Marengo, e che Solvay non conosceva. Inoltre si trattava di persone eccellenti, non vi era alcun motivo per dubitare né della loro professionalità, e tanto meno della correttezza della loro condotta. Ecco perché tutta la catena gerarchica della ex Ausimont rimane immutata in Solvay Solexis, che è il nuovo nome della società.

Ora lo staff dirigenziale di Ausimont prima della vendita era quello che Voi vedete. Prima della vendita lo staff è formato dall'ingegner Cogliati (Presidente e Amministratore Delegato di Ausimont), dall'ingegner Capogrosso (responsabile Operation), dal dottor Boncoraglio (responsabile HSE di società, e vedremo poi che cosa questo significa), il dottor Canti (responsabile HSE di sito), il dottor Tommasi (responsabile ricerca e sviluppo).

Dopo la vendita uguale, perché il dottor Cogliati entra nel Consiglio di Amministrazione di Solvay Solexis, ed è Amministratore Delegato, con amplissimi poteri, fino al 29 ottobre 2003. Tutto quello che sto dicendo è collegato a documenti depositati agli atti dei vari Difensori, poi ne farò cenno. L'ingegner Leonardo

Capogrosso, che era stato direttore dello stabilimento Ausimont dal 1987 al 1994, diviene nel 1994 responsabile Operation in Ausimont. L'ingegner Tartuferi, che successivamente purtroppo è deceduto, è stato direttore a Spinetta, ricordato tra l'altro come molto attivo, molto importante, per un periodo notevolissimo e cruciale, che va dal 1994 fino al 2003, quando subentrerà all'ingegner Capogrosso come Operation. L'ingegner Tommasi, responsabile di Ricerca e Sviluppo, è in carica fino al 2002 in Ausimont e la mantiene in Solvay. Il dottor Salvatore Boncoraglio è il responsabile PAS di tutti i siti Ausimont, e mantiene questa carica come responsabile di tutti i siti della nuova Solexis, gli stessi ovviamente di prima, fino al 31 dicembre 2003; quando verrà sostituito dal dottor Canti che cumulerà entrambe le cariche.

Intanto, dopo avervi dimostrato che lo staff Ausimont prima della vendita rimane identico in Solexis per le ragioni che Vi ho detto, mi sia consentita una critica alla gestione della causa da parte del signor Pubblico Ministero, perché io vedo - e Voi vedete con me - che l'ingegner Capogrosso è stato direttore dello stabilimento dal 1987 al 1994. Dal 1994 è divenuto responsabile Operation, prima in Ausimont e poi in Solvay, ed era pertanto sovraordinato all'ingegner Tartuferi che è stato direttore a Spinetta dal 1994 al 2003, data nella quale lui stesso ha sostituito Capogrosso come responsabile Operation.

Cosa significa responsabile Operation? Lo vedete dagli organigrammi. Significa appunto che così come nel servizio ambientale c'è un servizio centrale e un servizio di stabilimento, di sito, in ogni sito c'è un direttore di stabilimento, e sopra il direttore di stabilimento dei siti Solexis c'è un responsabile Operation. Quindi vedremo, nel discutere questa causa, che è assolutamente incredibile che l'ingegner Capogrosso non sia in questo processo. Sia ben chiaro, beato lui, non abbiamo nulla contro l'ingegner Capogrosso. Il problema è che noi vogliamo mettere in evidenza come è

stata condotta questa indagine dal Pubblico Ministero, perché, Signori della Corte, nel momento in cui c'è un'indagine e si incominciano a togliere dei pezzi, e si comincia a togliere Montedison, che è stata fino al 1981 gestrice del sito in piena situazione di grave contaminazione. Montedison che è stata anche la ispiratrice e la regista dei piani di caratterizzazione falsificati nel 2001 a Bussi e a Spinetta; cominciamo ad aver tolto una fascia molto grossa. Quando cominciamo a togliere degli altri pezzi, tipo l'ingegner Capogrosso, che come vedremo è al centro della situazione, perché tra l'altro era il referente, come vedremo, della dottoressa Cattaruzza e del mite professor di matematica dottor Alemanni (così lo definisce il Pubblico Ministero), io comincio a preoccuparmi. Io comincio a preoccuparmi perché vuole dire che ci sono delle vittime predestinate nel processo. Perché se cominciamo a togliere gli imputati principali resta chi magari non è responsabile.

Io ricordo - e lo dico *ad colorandum* - che ho avuto uno scontro non da poco con il dottor Di Lecce, allora Procuratore della Repubblica qui ad Alessandria, e adesso a Genova. Ho cominciato in quel momento a preoccuparmi e a capire che avremmo dovuto soffrire molto in questo processo, come stiamo soffrendo.

Comunque, tornando al nostro schema, risulta chiaro che per tutto il 2003, come dicevo, l'intera gestione del sito è di fatto affidata allo stesso staff assunto e collaudato dalla precedente proprietà, tutti i manager provenienti da Montedison o dalla sua affiliata Ausimont.

E debbo ancora sottolineare, perché altrimenti Voi non potete capire qual è la direzione del mio discorso, cos'è che voglio dimostrarvi e farvi capire bene. Nel frattempo questo staff ex Ausimont continua a servirsi di Ensr, società che aveva iniziato a collaborare con Ausimont nell'anno 2000, e che nel 2001 aveva redatto il già citato piano di caratterizzazione, che nascondeva la grave contaminazione del

sito, che nascondeva la interconnessione delle falde, e dunque la contaminazione della falda profonda, che nascondeva la contaminazione esterna, che nascondeva l'alto piezometrico. Delle ragioni per cui Ensr non è nel processo abbiamo discusso durante questo dibattimento. Tra l'altro anche la Corte ha espresso un suo parziale parere. Ma il Pubblico Ministero è sordo rispetto a questo tipo di situazione, nel senso che sia la sua requisitoria in aula, che la sua memoria, non vuole tenere conto di questo dato essenziale, e cioè che i funzionari di Ensr avrebbero dovuto essere indagati e imputati in questo processo. E allora noi siamo costretti a ritornare, e ritorneremo su questo argomento.

Perché questa premessa? Perché Voi dovete vedere, documentalmente chiaramente, visivamente, che stiamo parlando di un periodo in cui Giorgio Carimati non c'è. Stiamo parlando di un periodo in cui lo stabilimento è gestito dall'ex staff Ausimont. Non potevo non fare questa premessa prima di presentarvi Giorgio Carimati, prima di affrontare un tema che non è affatto essenziale secondo il mio modesto avviso, ma che è stato gestito, e non solo dal Pubblico Ministero, ma anche addirittura dai colleghi della Difesa Ausimont, con una peculiare consonanza di intenti.

Il capo d'imputazione è errato, ma sia ben chiaro, Signor Presidente e Signori della Corte, che non sto facendo, come è accaduto in altri momenti del dibattimento, una questione formale, sto facendo una questione sostanziale. Il capo d'imputazione è errato, ma non ne traggo nessuna conseguenza se non quella di correggere e di voler correggere l'errore perché Voi capiate esattamente qual era la posizione e il ruolo del dottor Carimati. Perché se Voi non capite questo come facciamo poi a discutere delle condotte del dottor Carimati? Come facciamo a valutare in che modo, per quali ragioni, con quali intenti, con quali dover e poteri Carimati si avvicinava alle vicende di cui dovremo parlare? E l'equivoco iniziale del Pubblico Ministero - e come

vedremo anche dei colleghi, perché abbiamo tutti nemici qui - è completamente errato: “Giorgio Carimati, dipendente Solvay SA, sede secondaria per l’Italia, quale responsabile del centro di competenza ambiente HSE Solvay Solexis in Italia”.

Ma niente affatto. Giorgio Carimati non è responsabile di Solvay Solexis, non ha nulla a che fare con Solvay Solexis dal punto di vista gerarchico e funzionale.

La questione è, come ripeto, non formale, sostanziale. Dunque, Solvay Solexis abbiamo detto è il nuovo nome di Ausimont, quindi dire Solvay Solexis e Ausimont ai fini che mi propongo è la stessa cosa. Dire HSE, che è un acronimo, lo dico per Loro, noi questi acronimi li abbiamo in mente da sempre, penso che per i Signori Giudici popolari debba essere chiaro che HSE è un acronimo che significa Salute Sicurezza Ambiente. PAS è un acronimo che significa Protezione Ambiente Sicurezza. Cioè stiamo parlando della stessa cosa, diciamo questa funzione ambiente in Ausimont si chiamava PAS, in Solvay si chiamerà HSE perché Solvay aveva questa indicazione, e quindi nel momento in cui acquisisce Ausimont, per un certo periodo si continuerà addirittura a parlare di PAS anche a Spinetta, e alla fine, dopo che il primo gennaio 2004 Solvay riorganizza il centro di competenze HSE di Solvay SA, e quindi anche riorganizza la situazione delle singole società, non si parla più di PAS, ma si parlerà di HSE, ma è assolutamente la stessa cosa, checché ne dicano i colleghi.

Dopo farò qualche commento sulla memoria dell’Avvocato Centonze, illustre e simpaticissimo collega, che però, a mio avviso, nella memoria che Vi ha depositato ha commesso un clamoroso errore di valutazione.

Dicevo, se in Ausimont e in Solvay Solexis c’è una funzione HSE o PAS, che dir si voglia, qual è questa funzione? È una funzione relativamente semplice, nel senso che c’è una funzione PAS o HSE in ciascuno degli stabilimenti, che erano inizialmente lo

stabilimento di Spinetta, lo stabilimento di Bussi sul Tirino, lo stabilimento di Marghera e Bollate, e quindi in ciascuna di queste *legal entity* vi era un responsabile PAS o HSE di sito.

Inoltre c'era un responsabile di società, vale a dire una persona che era al di sopra degli HSE di sito, e che quindi coordinava i manager che erano collegati al singolo sito. Questo risulta chiaramente. Io chiedo scusa all'Avvocato Fanari, che oggi sostituisco, al quale ho chiesto il permesso di utilizzare la documentazione che lui ha depositato con la memoria 17 aprile 2013. I documenti che Vi faccio vedere sono tutti nel fascicolo. Ora l'allegato 12 della memoria dell'Avvocato Fanari, organigramma dello stabilimento di Spinetta Marengo, indica, come vedete, come HSE di sito il dottor Canti. Torniamo indietro un secondo, vedete nell'organigramma, nell'organizzazione di Solvay Solexis ovviamente il dottor Carimati non c'è. Non c'è perché c'è un dipendente di Solvay SA.

Ma andiamo avanti. Allegato 10 alla memoria Fanari. È una nota con la quale il 27 ottobre del 2003 si dice che con decorrenza primo gennaio 2004 il dottor Canti (che abbiamo visto era HSE di sito) assumerà la responsabilità della funzione di HSE manager di Solvay Solexis, succedendo al dottor Boncoraglio che andrà in pensione dopo trentacinque anni di servizio.

Nota bene, Canti manterrà la sua attuale responsabilità di HSE manager a Spinetta Marengo. Cosa significa questo, Signori della Corte? Questa è la fotografia della organizzazione di Solexis, inizialmente c'è un HSE manager di ogni sito, e poi un HSE manager di società. Boncoraglio è fino al 2004 HSE manager di società di Solvay Solexis, quindi coordina gli HSE manager di sito dei quattro siti che Vi ho indicato, che nel 2004 però va in pensione, Canti lo sostituisce, però mantiene la sua attuale responsabilità di HSE manager di Spinetta. Mentre negli altri siti rimangono

gli HSE manager di sito.

Quindi quando si vanno a determinare le competenze di Canti (e ingrandiamo quest'altro documento depositato dalla Difesa dello stesso Canti, a cui io mi associo nell'indicazione di queste circostanze di fatto) Voi vedete che Canti, che è in questo momento inquadramento A1, quindi siamo ancora prima del 2004 quando Canti diventa HSE manager di società, da chi dipende Canti? Lo dice questa nota: dipende dalla direzione di stabilimento, dal punto di vista gerarchico, e funzionalmente - quel "funzionalmente" che piace al signor Pubblico Ministero, poi lo vedremo - dal responsabile HSE di società, cioè da Boncoraglio. Mica da Carimati, Signori della Corte, attenzione. Quindi il capo d'imputazione è errato, o se vogliamo impreciso, e ripeto non ne traggio nessuna conseguenza di tipo eclatante, se non quella di richiamare la Corte alla precisione, a capire bene qual è la funzione di Giorgio Carimati per poi valutare le sue condotte.

Quindi il responsabile HSE di Solvay Solexis, indicato nel capo d'imputazione, è prima Boncoraglio, fino al 2004, e poi dopo il 2004 Canti. Non c'entra niente Carimati, e in un certo senso il capo d'imputazione è solo impreciso, se vogliamo stare dalla parte del Pubblico Ministero, perché lo stesso Pubblico Ministero nel capo d'imputazione dà atto che Carimati è dipendente Solvay SA. Quindi come fa ad essere in Solexis? Non c'è infatti. Quel HSE manager di società, quello che è indicato nel capo d'imputazione, è fino al 2004 Boncoraglio e dopo il 2004 Canti.

Viceversa, Carimati, che è dipendente di Solvay SA, diviene, come lo stesso capo d'imputazione dice, coordinatore del centro di competenza HSE di Solvay SA il primo gennaio del 2004. Ma Carimati succede a se stesso, signor Presidente, perché Carimati ha sempre fatto questa attività. Carimati è da quasi trent'anni dipendente di Solvay SA, ed è stato sempre - questa è la sua competenza specifica - in HSE. E

quindi quello che dice il capo d'imputazione è vero, a decorrere dal primo gennaio 2004, ma Carimati è sempre stato dipendente SA, ed è sempre stato nel centro di competenza ambiente di Solvay; che dal primo gennaio 2004 prende diciamo una forma più precisata, una riorganizzazione anche importante a livello generale del gruppo, che però non sposta la posizione di Carimati.

Qual è la funzione di Carimati allora? Che cos'è il centro di competenze HSE di Solvay SA? È una funzione Corporate, Signori della Corte, che ha lo scopo di mettere a disposizione degli stabilimenti e delle società del gruppo Solvay alcune competenze tecniche specifiche per aiutare, per confortare, per supportare le decisioni dei manager delle diverse *legal entity* di Solvay in materia di salute sicurezza e ambiente.

Quindi il suo ruolo, che è diciamo dal 2004 di coordinatore nazionale per la Sicurezza e l'Ambiente, ma come ripeto lo era anche prima. Noi conosciamo Giorgio Carimati da molti anni, e Giorgio Carimati ha sempre corso come un ossesso tra tutti i siti (a Ferrara, a Rosignano, a Massa); laddove c'era bisogno del suo parere e della sua consulenza Giorgio Carimati andava.

Quindi si tratta di una forma di consulenza interna al gruppo, destinata ai manager che dovevano prendere decisioni delicate. Era un consulente che metteva a disposizione una serie di competenze tecniche a favore della società.

Questa prima parte, forse noiosa, del mio intervento, ha lo scopo di far capire a Voi bene, perché ci servirà per discutere dopo, che Carimati non ha mai fatto parte della catena di comando di Solvay Solexis, alla quale Solvay Solexis invece, Solvay SA suo tramite, forniva competenze specifiche. Diciamo Giorgio Carimati è in *service* da Solvay SA non solo a Solvay Solexis, ma a tutte le *legal entity* del gruppo, perché - come Vi ripeto - un giorno Carimati è a Spinetta, un giorno è a Bussi, un giorno è a

Ferrara, un giorno è Massa Carrara; dove c'è bisogno di una consulenza specifica, dove c'è bisogno di supportare l'HSE di sito, laddove c'è una situazione di una qualche importanza.

Perché tratto un argomento apparentemente così banale, che secondo me è anche abbastanza poco importante in questo processo? Nel senso che in questo processo, come in tutti i processi, Lei mi insegna Presidente, che quello che conta sono le condotte e i fatti. Nel senso che se il Pubblico Ministero riesce a dimostrare che Giorgio Carimati ha tenuto delle condotte commissive o omissive, che sono casualmente collegate all'evento, noi diciamo insussistente, dell'avvelenamento, conta poco qual è la sua posizione. Ma qual è il problema? Il problema è che il Pubblico Ministero, e anche alcuni colleghi, tentano di mettere Carimati in un ruolo, in una posizione dalla quale a loro avviso risulterebbe automaticamente una responsabilità. È questa la ragione per cui sono costretto a fare questo tipo di discorsi. E lo vedremo tra poco, perché il Pubblico Ministero ha un piglio particolarmente deciso rispetto a questa situazione. E anche i colleghi, perché io ho letto la memoria dell'Avvocato Centonze, che è stata depositata il 10 novembre del 2014, e mi sono stupito perché a pagina 38 della memoria si apre un paragrafo, che è il paragrafo 5.1, che riguarda la qualifica e le funzioni del dottor Boncoraglio negli anni oggetto dell'imputazione. Ci viene utile a questo punto l'indicazione che Vi ho dato all'inizio, perché Boncoraglio è responsabile centrale per tutti i siti di Ausimont prima, e di Solexis, fino al 31 dicembre 2003. Questa è la posizione del cliente e dell'assistito dell'Avvocato Centonze.

Il collega sostiene a pagina 40 di questa memoria che la funzione PAS centrale di Ausimont era molto diversa da quella HSE centrale di Solvay Solexis. A parte che nel merito non è affatto vero, perché noi abbiamo fatto processi nel 2002, nel 2003,

nel 2004 eccetera, in cui c'erano situazioni del tutto diverse, e secondo me non c'è una sostanziale, e neanche formale, differenza tra la posizione del PAS centrale di Solexis, e dell'HSE centrale di Solexis. Ma questo è un problema della Difesa Boncoraglio, su cui però devo dire dopo una parola. Ma a parte il merito di questa affermazione, differenza tra PAS centrale di Ausimont e HSE centrale di Solvay Solexis, dalla dimostrazione che io Vi ho dato, il confronto tra queste due posizioni il dottor Boncoraglio lo deve fare con sé stesso. Cioè deve confrontare la sua posizione in Ausimont, e la sua posizione in Solexis, perché ha avuto la stessa carica di HSE centrale o PAS centrale, chiamiamola come vogliamo, quando era in Ausimont e quando era in Solvay. E non per un giorno, fino alla fine del 2003.

Invece nella memoria, Signor Presidente e Signori della Corte, dell'Avvocato Centonze si confronta la posizione di Boncoraglio con quella di Carimati, del tutto impropriamente, perché Boncoraglio è stato sempre nella catena di comando di Ausimont e poi di Solvay Solexis, è un dipendente di Ausimont e poi un dipendente di Solvay Solexis, che ha la funzione di PAS centrale e poi di HSE centrale. Questo è Boncoraglio. Se Boncoraglio vuole confrontare le sue funzioni come PAS con le sue funzioni come HSE, benissimo, ma non può confrontarsi con Carimati che è un dipendente di Solvay SA, non è mai entrato nell'organigramma gerarchico di Solvay Solexis come risulta dai documenti che Vi ho illustrato.

Probabilmente l'Avvocato Centonze non conosce bene la struttura di Solvay, e quindi non si rende conto che il centro di competenza - che lui stesso nomina alla pagina 40 della sua memoria - è proprio quella funzione Corporate di Solvay che Ausimont non aveva. Quindi la differenza che c'è tra Ausimont e Solvay, non è nelle funzioni del PAS centrale o dell'HSE centrale. La differenza sta che mentre Ausimont era organizzata con un PAS centrale e PAS di stabilimento, Solvay ha una funzione in

più che è la funzione Corporate del centro di competenza HSE, che è qualche cosa che dipende da SA, e che non ha nulla a che fare con la gerarchia delle singole *legal entity*, e che è quindi una funzione assolutamente diversa e mai confrontabile con le funzioni che ha tenuto Boncoraglio.

Entrando un pochino nei fatti, e scontrandomi un po' forse con l'amico Avvocato Centonze, debbo anche dire che se vogliamo guardare alla sostanza di questa situazione formale si vedono anche gli effetti nella pratica, perché la situazione di fatto è rappresentativa di quello che Vi ho detto, perché Boncoraglio si è occupato costantemente della procedura di bonifica che riguardava la sua società, la società a cui apparteneva. Voi avete tutte le Conferenze dei Servizi, finché Boncoraglio è stato in carica ha partecipato a ciò che era cosa sua, e cioè il problema della società a cui apparteneva rispetto alla quale aveva una posizione di PAS o HSE centrale, e quindi si occupava di Spinetta perché era assolutamente prioritario delle sue funzioni.

Perché io dico Ensr? Io dico Ensr perché in quel periodo, in cui comincia la procedura di bonifica non c'è mica Carimati, Signori della Corte? C'è lo staff Ausimont, è lo staff Ausimont che dà l'incarico a Ensr per il piano di caratterizzazione del 2001. E quando la Conferenza dei Servizi, per ragioni che poi vedremo, si fa sentire per la prima volta il 17 marzo del 2003, organizzando un tavolo tecnico in cui si dice di preparare un piano complessivo dalle tre coinsediate (Solvay Solexis, Edison ed Arkema), chi è che va a questo tavolo tecnico, Signori della Corte? Ci va il dottor Boncoraglio, non ci va il dottor Carimati. E il piano complessivo del 2003, che è falso come quello del 2001, chi lo segue? Mica Carimati, Signori della Corte?

E quando il 22 settembre 2003 si tiene la prima Conferenza dei Servizi per valutare il piano complessivo, chi è che siede alla Conferenza dei Servizi? Boncoraglio ed Ensr.

Mica Carimati, Signori della Corte? Ma perché questo? Per le ragioni che vi ho detto prima, perché il responsabile HSE di Solvay Solexis di società è Boncoraglio, e quindi ovviamente si deve occupare della procedura di bonifica. Procedura di bonifica alla cui genesi tra l'altro ha ovviamente partecipato.

Carimati perché non c'è? Carimati non c'è perché non ha nulla a che fare direttamente con la società Ausimont Solvay Solexis. È un consulente esterno di Solvay SA ed interviene solo se chiamato in caso di necessità. Carimati era stato in *data room* nel 2001, signor Presidente, ma era stato in *data room* nel 2001 perché nella sua funzione HSE Corporate tutte le volte che c'è una situazione di un certo tipo Carimati dà il suo contributo. Quindi nel 2001 egli era in *data room* per una funzione Corporate indicata da SA. Dopo di che, poiché problemi non se ne presentavano, Carimati fino alla fine del 2003 sparisce dalla circolazione, e questo è estremamente importante.

La necessità di Carimati, Signori della Corte, quando si profila? Si profila dopo la Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2003. Io ho un cronologico della Conferenza dei Servizi, mi piacerebbe darvelo, magari Ve lo darò, perché il cronologico della procedura di bonifica è la spina dorsale di questo processo. Se si ha una visione chiara di quelli che sono i momenti successivi, e i protagonisti della procedura di bonifica si ha un'idea chiara del processo, o comunque una prima idea chiara dei fatti del processo. Voi sapete che dopo il deposito del piano di caratterizzazione del 2001, per ragioni che vedremo quando parleremo della procedura di bonifica, si arriva alla fine del 2003 prima che questa procedura di bonifica venga presa in mano della Conferenza dei Servizi. Si arriva al marzo del 2003 e poi, come Vi dicevo, al settembre del 2003, che è la prima Conferenza dei Servizi.

Cosa succede in questo periodo? Nel primo tavolo tecnico ci si limita a dare la

indicazione alle coinsediate di un piano complessivo, invece nella Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2003, nella quale, come ripeto, Carimati non c'è, accade che il piano viene approvato - tra virgolette - ma con una serie di indicazioni e di prescrizioni. E infatti alla Conferenza dei Servizi del 22 settembre 2003 segue la determina comunale del 13 novembre 2003, che prescrive indagini integrative. Fino a questo punto Carimati non è sulla scena. Dopo questo momento, novembre 2003, Carimati entra in scena. E per questo Vi dicevo all'inizio che dovremo parlare delle sue condotte dal 2004 al 2008.

Spero di essere stato chiaro su questo aspetto, che è importante, che è preliminare. Naturalmente depositeremo una memoria difensiva, in cui tutto questo viene indicato minuziosamente con date e documenti. Adesso vediamo che cosa dice il Pubblico Ministero. Perché quello che io ho detto finora, il Pubblico Ministero, e anche l'Avvocato Centonze, e comunque soprattutto e sicuramente il Pubblico Ministero, lo sapeva benissimo. Ma ho dovuto affrontare questo problema perché, come vedremo subito, non c'è consenso su questo punto, perché il Pubblico Ministero dice: va bene - cerco di interpretare il suo pensiero - anche se le cose stanno come dice l'Avvocato Bolognesi (e non può dire diversamente, perché è un discorso assolutamente documentale) dopo tutto il capo d'imputazione - pensa e dice il Pubblico Ministero - è solo impreciso, perché anch'io ho indicato che Carimati era dipendente SA. Va bene, avete ragione, non è responsabile in Solvay Solexis e di Solvay Solexis, però io vi dico che le sue condotte sono tali per cui lui poi ha preso tutte le decisioni che riguardavano anche Solvay Solexis. Questo è il punto.

Allora, punto delicato, il problema è che il Pubblico Ministero e la Corte si convincano di una cosa, e cioè che non c'è né una posizione gerarchica né una posizione funzionale di Carimati, che porti ad una responsabilità di tipo obiettivo. A

parte che nel processo penale una responsabilità di tipo obiettivo non può mai esserci, ma lo dico perché è quella che il Pubblico Ministero cerca di attribuirmi in prima battuta. Cioè un conto è che Carimati desse dei pareri particolarmente qualificati, un conto è che in circostanze di emergenza, a fronte di inerzia di altre funzioni della società di cui si occupava potesse chiedere di essere autorizzato a dare incarichi, ad intervenire, come per esempio quando non confidando più, e giustamente, in Ensr, insiste per dare l'incarico ad Environ. Ma quello che mi interessa è che non è che funzionalmente Carimati possa decidere questo o quell'altro. Sono d'accordo che il suo peso specifico, come importante consulente, possa portare ad una decisione anziché ad un'altra. Ma quello che voglio chiarire è che questo non è un aspetto formale, come si vorrebbe dire da parte del Pubblico Ministero, e mi sono un po' preoccupato perché ho trovato la stessa tesi anche nei colleghi della Difesa Ausimont. Tutt'altro. Carimati doveva confrontarsi con molte ed infinite difficoltà, con poteri e competenze non sue, e doveva svolgere la sua funzione tra mille difficoltà. Ma perché il Pubblico Ministero fa questo discorso? Che poi vedremo essere veramente insistito inopportuno, ingiustamente. Ma perché dopo aver dimostrato, secondo lui, che Carimati è gerarchicamente o funzionalmente sovraordinato alle funzioni di Solvay Solexis, con evidente salto logico inammissibile (a cui però ormai ci siamo abituati), il Pubblico Ministero sostiene che in ragione di questa posizione di Carimati egli era anche destinatario di tutte le conoscenze che riguardavano l'ambiente, perché è lì che vuole arrivare il Pubblico Ministero, ma lo fa partendo da un falso presupposto.

È una tesi infondata che sconta una incomprensione originaria sulla posizione di Carimati. O forse non è solo una incomprensione, ma è una necessità di forzare le cose, perché il Pubblico Ministero non si sente affatto sicuro, neppure sul piano

dell'elemento psicologico del reato, di cui io parlerò molto, e quindi ha bisogno di cercare di ancorare Carimati ad una funzione, dalla quale egli possa sostenere, seppure erratamente, che da questa funzione, che da questa posizione, che da questo rapporto discende automaticamente una responsabilità. Questo è il disegno del Pubblico Ministero. E diciamo insiste al dibattimento in modo veramente importante con Cattaruzza, con Susanni, con Di Carlo. E che cosa fa?

Adesso guarderemo un attimo questa deposizione. Usa questa tecnica: prima cerca di chiedere ai testimoni se Carimati è gerarchicamente sovraordinato alle funzioni HSE di sito. E si trova un no da tutti, perché è così ovvio, Carimati appartiene ad SA e non alla gerarchia di Solvay Solexis, e quindi tutti gli rispondono no. Allora il Pubblico Ministero insiste e chiede se, pur non essendoci una sovraordinazione gerarchica, c'era una sovraordinazione funzionale, e quindi a chi spettava la decisione finale.

E qui sta la forzatura, in quanto il fatto che l'uno, Carimati, e Canti, come rappresentante HSE di sito, si dovessero confrontare è ovvio, ma non comporta nessun rapporto di subordinazione; ma semplicemente un rapporto di sinergia, di valutazione, di persone che hanno funzioni diverse che si occupano di una stessa materia.

L'esame di Caterina Di Carlo all'udienza del 13 maggio del 2013, pagina 54 e seguenti, merita un attimo di riflessione. Pubblico Ministero: "Quindi, scusi, Lei sa se c'è un rapporto di sovraordinazione gerarchica tra Canti e Carimati?". Dice la Di Carlo: "No, sinceramente questo no". "Ma sa che c'è una sovraordinazione all'altro almeno funzionalmente?". Ecco dove vuole andare a parare il Pubblico Ministero. Risposta: "No". "Ma come - dice il Pubblico Ministero - Lei aveva dichiarato in indagini «tra Carimati e Canti non c'è un rapporto di sovraordinazione gerarchica perché sono due dipendenti di due società formalmente distinte»". Ma che

contestazione è? È esattamente quello che la Di Carlo ha appena detto, ha detto: no, per questa ragione. E infatti la Di Carlo dice: "Sono due società formalmente distinte, sì, due enti diversi, sì". E il Pubblico Ministero insiste: "Ma funzionalmente in ordine alle questioni ambientali Lei mi ha detto in indagini preliminari «so che Canti deve necessariamente ascoltare quanto dice Carimati che è il responsabile del centro di competenza Solvay per questioni ambientali»". Dice la Di Carlo: "Certo". E qui ancora il Pubblico Ministero per due volte contesta quella che è la tesi e la verità indicata dal testimone. Quindi che modo di condurre l'esame è, perché non si può essere suggestivi in esame. In esame bisogna essere regolari. "Allora - insiste il Pubblico Ministero - c'era tra i due un rapporto di dipendenza funzionale, per cui uno, Carimati era sovraordinato?". Ditemi Voi se questa insistenza non è eccessiva, non è significativa di un pregiudizio, di un pregiudizio davvero importante. "No" dice la Di Carlo. "No, questo dobbiamo dire che non è esatto, uno non era il capo dell'altro, perché appartenevano a due strutture diverse". Cosa deve dire questa povera donna di più? Pubblico Ministero: "A due strutture diverse, certo, poi alla fine chi decideva, chi insomma sulle questioni dionifica, a chi spettava l'ultima parola?". Esame in questa parte del tutto inammissibile. Tant'è vero che la Di Carlo dice: "Ma non lo so questo". "Ma io le ricordo quello che ha detto a me in buona sostanza Lei mi ha detto «Su tutte le questioni di fondo della bonifica, a decorrere dall'inizio della gestione, la decisione finale è sempre stata assunta da Carimati, sia pure dopo un confronto con il responsabile HSE di Spinetta». Questo ha scritto Lei. Anzi, cioè lo ha detto Lei, cioè l'ho verbalizzato io".

Ah, ecco, qui il Pubblico Ministero risponde da solo alla questione che io voglio proporvi. "Questo lo ha scritto Lei, cioè in realtà lo ha detto Lei, cioè in realtà l'ho verbalizzato io". "Il dottor Carimati, essendo parte di questa funzione per Solvay,

quindi nel momento in cui bisognava prendere una decisione lui aveva un'importante peso" dice la Di Carlo. "Sì, ma Lei l'altra volta mi ha detto che era sopra". "No, non era sopra. No, se ho detto questo mi sono sbagliata, se ho detto una cosa così, perché sono due cose diverse".

Allora diciamo veramente che questo esame è un esame rovinoso per l'Accusa. È un esame rovinoso, secondo me, per il Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero Vi fa capire che in indagini preliminari è riuscito a strappare delle indicazioni ad un testimone che intendeva dire esattamente il contrario. Ma la sua insistenza è stata tale che evidentemente alla fine la verbalizzazione, non fatta dalla Di Carlo, ma dal Pubblico Ministero, è stata quella.

Attenzione Signori, perché questa situazione attinge ad un problema di fondo.

Lo dico naturalmente per i Signori Giudici popolari, perché i Giudici togati me lo insegnano. Qual è la differenza tra il Codice fascista del 1930 e il Codice del 1989, che è quello attualmente in vigore, e che rappresenta, seppure con i suoi difetti, le sue carenze, il momento di civiltà giuridica che noi abbiamo raggiunto? La differenza sta che nel processo che noi stiamo vivendo, e che Voi state vivendo, la prova si deve formare nel contraddittorio davanti a Voi, davanti al Giudice.

Quello che è stato detto nelle stanze chiuse del Pubblico Ministero non conta nulla, salvo per le contestazioni; e anche per le contestazioni, le contestazioni valgono soltanto per la verifica di ciò che si è detto al dibattimento, e non possono neppure essere acquisite. Questo lo dico per i Giudici popolari. Nel senso che vale ciò che è stato detto qui. Nel processo inquisitorio cosa accadeva? Che l'esame della Di Carlo avrebbe costituito un momento favorevole per l'Accusa perché tu hai detto questo, il fatto che tu l'abbia detto davanti a me non ha nessuna importanza, e quindi questo vale. Quindi io questo porto al dibattimento e questo il Giudice ha nel suo fascicolo

del dibattimento. Era una grande ingiustizia, era foriero di situazioni di ingiustizia, e quindi il nuovo Codice ha cambiato le cose. Vale quello che viene detto davanti a Voi qua, seppure richiamando, quando è utile e necessario, e quando le Parti Ve lo propongono, ciò che era stato detto in indagini preliminari.

Voi ormai il processo cominciate a capirlo. Qua si vede che durante le indagini preliminari l'attenzione del Pubblico Ministero era solo su Solvay, e Carimati era la vittima sacrificale. Il fatto che Vi ho detto prima di Capogrosso, può essere stata anche una disattenzione, io non voglio fare dietrologie che sarebbero fuori luogo, però è una disattenzione ben grossa per parlare appunto del dottor Capogrosso. Ma cosa vuole dire? Vuole dire che l'attenzione era tutta mirata su Solvay con un pregiudizio incredibile, che poi si manifesta in queste situazioni, in cui viene sentito il testimone X o Y nel chiuso della stanza del Pubblico Ministero, sempre che non entrino anche Maffiotti e Coffano, come poi vedremo, e lì diciamo la tesi è quella, e su questa tesi si batte. E anche al dibattimento il Pubblico Ministero continua su questa strada, senza rendersi conto, o rendendosi conto, ma non potendo cambiare strada.

Quindi Giorgio Carimati è un importantissimo consigliere, ma né gerarchicamente, né funzionalmente, ha il potere di imporre decisioni a nessuno. Se mi dite che Giorgio Carimati, Voi conoscete il processo, come il Pubblico Ministero e come noi, e se mi dite che di fatto Giorgio Carimati ha determinato alcune decisioni, come ad esempio quella di interrompere il rapporto con Ensr, o quella di disporre i piezometri profondi a 65 metri, che Environ piazzerà per monitorare la falda profonda, allora io sono con Voi, allora io sono d'accordo. Ma non è che Carimati ha ordinato a Solexis di prendere una determinata posizione. Carimati ha fatto valere e ha fatto, diciamo pesare, il suo parere in una situazione di emergenza, per cui si può dire che ha deciso

lui, ma non nel senso che intende il Pubblico Ministero, in senso né gerarchico né funzionale. Con il peso della sua valutazione scientifica di una situazione di emergenza in cui non si poteva continuare con Ensr, in cui si doveva andare a vedere con i piezometri profondi se l'inquinamento dei pozzi barriera era provocato, come si era sempre pensato dal loro ammaloramento, o se c'era un problema di inquinamento effettivo della falda profonda.

In questo processo c'è una peculiarità che vorrei evidenziarvi, che non so se avete notato. Non solo i Giudici togati, ma anche i Giudici popolari sanno bene l'importanza delle intercettazioni telefoniche. Voi tutti avete seguito le polemiche sulle intercettazioni telefoniche, sulla privacy, sulle situazioni le più disparate. Io una cosa Vi posso dire sulle intercettazioni telefoniche, che le intercettazioni telefoniche sono una chiara lesione del diritto costituzionale di ciascuno di noi alla riservatezza, e quindi la legge è molto precisa sotto questo profilo.

Voi pensate che il Codice del 1930 non regolamentava le intercettazioni telefoniche, fino a che un intervento della Corte Costituzionale, che mi permetto di ricordare ha visto anche la mia collaborazione, insieme a quella preponderante del compianto professor Bricola, la Corte Costituzionale ha obbligato il Legislatore ad inserire una normativa sulle intercettazioni telefoniche. E quindi gli articoli 226 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* del Codice di Procedura Penale del 1930, sono un'interpolazione avvenuta negli Anni Settanta di una regolamentazione che è poi confluita anche nel nostro Codice attuale.

Nel senso cioè che per intercettare una persona occorrono dei gravi, seri, concreti indizi di reità per reati di eccezionale gravità, o comunque di notevole gravità. Cioè non si può intercettare il prossimo se non si ha un principio di prova importante della commissione di un delitto grave. Eppure la prassi, e per questo tante polemiche, è che

il Pubblico Ministero anziché proporre, o disporre addirittura in via di urgenza delle intercettazioni telefoniche, che derivano da una effettiva e concreta situazione indiziaria, molto spesso inizia questo meccanismo delle intercettazioni telefoniche per una ragione esplorativa. Va a cercare la prova tramite le intercettazioni telefoniche. Poi quando la Difesa protesterà, andrà a giustificare i decreti autorizzativi. E qui è successo proprio questo. È successo proprio questo perché il Pubblico Ministero non aveva la minima prova, come non ce l'ha neanche ora, della esistenza dell'avvelenamento, e ha disposto le intercettazioni telefoniche.

Però la eccezionalità delle intercettazioni telefoniche in questo processo, non so se l'avete notata, io penso di sì, è che *rara avis* in questo processo le intercettazioni telefoniche sono tutte a favore della Difesa. Quindi ci guardiamo bene dal contestare la legittimità delle intercettazioni telefoniche, anche se ve ne sarebbe ben donde. Ce ne siamo ben guardati.

Se Voi avete la pazienza di leggere alcune delle intercettazioni tradotte dal francese, che sono trascritte, ce n'è una che richiameremo spesso, e che costituisce, secondo me, una miniera di informazioni, e dà anche al Giudice il senso di chi è e che cos'è Solvay, della serietà della società. C'è una intercettazione telefonica, che è la numero 214 del 30 luglio 2008, che è una *conference call* che richiama tutti i protagonisti della vicenda, Carimati come rappresentante HSE, c'è Bigini come direttore dello stabilimento, siamo nel luglio 2008, quindi l'emergenza cromo è in corso da due mesi, ci sono una serie di persone che interrogano, sentono Carimati, lo mettono sul banco degli imputati per dire: cos'è questa storia? Cosa sta succedendo? Cosa dice il direttore di stabilimento? Cosa dice il coordinatore del centro di competenza HSE nostro di questa situazione? Leggetela, perché da queste conversazioni risulta con estrema chiarezza l'impotenza di Carimati rispetto a certe situazioni. Altro che

Carimati ordina, che Carimati fa e disfa. Carimati fa quello che può, ha una funzione importante, è una funzione Corporate, non è una funzione gerarchica, non è neanche una posizione funzionale. È una posizione di un consigliere che quando le cose vanno bene dovrebbe trovare delle sinergie con i vari siti di cui si occupa, ma non sempre questo accade, ci sono dei problemi, e questa intercettazione lo dice con estrema chiarezza.

E quindi abbiamo visto che Carimati entra in gioco dopo la determina dirigenziale del novembre, infatti lo vediamo per la prima volta a Spinetta il 25 novembre del 2003, e poi inizia nei primi mesi del 2004 la sua effettiva attività. Anche qui bisogna sempre tenere presente la cronologia della procedura di bonifica, che cosa è avvenuto tra il 22 settembre del 2003 e il 13 novembre del 2003 in casa della Conferenza dei Servizi e in casa di Ausimont perché è l'ex Ausimont ed Ensr che sono a colloquio con la Conferenza dei Servizi? È accaduto prima questo inutile piano complessivo del 2003, e poi è accaduto che alla Conferenza dei Servizi del 22 settembre vengono date delle prescrizioni, nel senso che si chiede di fare delle indagini integrative. Si approva il piano, però si chiedono delle indagini integrative.

Chi incarica lo staff Ausimont, l'ex staff Ausimont di queste indagini integrative? Ensr. Però a questo punto interviene Carimati, perché un sito, che era rimasto silente per due anni, e nel quale i problemi sembravano uguali a zero, bonifica facile, semplice (che la Regione mette al trentaseiesimo posto, dopo ne parleremo), e quindi non c'è bisogno di Carimati. Ma se la Conferenza dei Servizi chiede delle prescrizioni allora si entra in una fase in cui la consulenza di Carimati può essere utile. E tra febbraio e luglio del 2004 Ensr svolge le indagini integrative e riscopre, perché non mi sento di dire scopre, e lo spiegheremo bene nel prosieguo, l'alto piezometrico e la contaminazione esterna. E propone, nella stessa relazione del 2004,

una misura di sicurezza di emergenza.

E quindi ci sono diversi problemi che si presentano a Carimati. C'è un problema di contaminazione esterna denunciata nella relazione di Ensr, e bisogna affrontarlo. C'è un problema di alto piezometrico, denunciato nella relazione Ensr del 2004, con buona pace di Maffiotti, che non si sa perché - poi lo vedremo - dice che abbiamo parlato di alto piezometrico nel 2005. C'è un problema di contaminazione delle acque dei pozzi industriali che sembra inizialmente il meno importante.

Mi fermo un attimo su questo punto perché ci ritorneremo naturalmente, ma tanto per inquadrare il problema c'è un modello concettuale del sito, che è richiamato nel piano di caratterizzazione del 2001, e che è indicato come proveniente da due illustri cattedratici che sono il professor Di Molfetta e il professor Bortolami, il quale dice che vi è separazione assoluta tra le falde. Poi ne parleremo, e quindi sembrava in quel momento assolutamente ovvio, e ci ritorneremo, che la contaminazione dei pozzi profondi derivasse da infiltrazioni di acque della falda superficiale, quella pacificamente inquinata, che filtrava nei pozzi tramite i cordoli o le finestrate; accadimento assolutamente verosimile come poi dimostreranno tutti i consulenti e il dibattimento. Tra l'altro lo stesso Pubblico Ministero ha proposto al suo consulente dottor Fiorucci, ex articolo 360, proprio questo quesito a cui Fiorucci per altro non ha risposto; ma voglio dire che era tanto verosimile, e tanto dava fastidio al Pubblico Ministero, che egli ha cercato di ottenere una consulenza che dicesse il contrario, senza ottenerla, perché dal professor Fiorucci, francamente, non ha ottenuto niente. Ma non perché il professor Fiorucci non sia bravo, ma perché tutti i quesiti erano impresentabili, anche perché non c'erano i dati.

E quindi abbiamo quattro temi che Carimati si trova di fronte. Il tema della separazione delle falde, che vuole dire contaminazione della falda profonda, e che

non era assolutamente presente per la ragione che Vi ho appena detto: l'ammaloramento dei pozzi industriali provoca spesso situazioni di questo tipo e di questo genere. L'acqua della falda superficiale entra nel pozzo, poi il pompaggio la riporta all'acqua superficiale. Quindi apparentemente, verosimilmente si trattava di un dato ben poco importante rispetto a quelli che erano riemersi da Ensr, e cioè l'alto piezometrico e la contaminazione esterna. E poi c'era ovviamente il problema della procedura di bonifica, la necessità indicata da Ensr nel rapporto relazione del 2004 di predisporre una barriera idraulica, quindi una misura di sicurezza di emergenza.

Quindi Carimati si confronta con questi problemi. E qual è l'accusa nei suoi confronti che adesso andremo a vedere, assolutamente inesistente, assolutamente infondata? Quella di avere omesso delle condotte doverose rispetto a ciascuno di questi problemi, vale a dire ritardando la messa in opera di una barriera efficiente, e quindi dovremo parlare dei rapporti con la Conferenza dei Servizi e di questa procedura di bonifica, non denunciando - dice il Pubblico Ministero - agli enti in tempi ragionevoli l'alto piezometrico, non denunciando la contaminazione esterna, non denunciando la contaminazione della falda profonda, e così provocando avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione. Di fronte a queste accuse ci si può difendere in più modi. Nel modo più ovvio, che sarebbe quello di dire che non è vero niente. Infatti non è vero niente perché qui siamo in una vicenda in cui non c'è stato avvelenamento, e in cui non c'è uno straccio di prova del nesso di causalità tra le condotte e l'evento. Non c'è la minima prova, non so come si possa portare a giudizio un processo per avvelenamento delle acque, senza avere portato la prova del nesso causale tra le condotte che si contestano e l'evento. Evento che per altro non c'è. E questa sarebbe la via dritta per trattare il processo.

Io scelgo un'altra via, perché io ci tengo, nel modo più assoluto, ritengo che questa

posizione arretrata che sto andando a prendere sia prioritaria per Giorgio Carimati. Io voglio dimostrare che Giorgio Carimati, in relazione alle conoscenze che aveva in quel momento, non ha svolto nessuna condotta né commissiva, né omissiva, né per dolo né per colpa, perché io il processo lo vedo in questa maniera, ci tengo a questo aspetto. Anche perché, vedano, se dovessi parlare degli aspetti tecnici di questo processo dovrei ripercorrere pedissequamente quelle che sono le indicazioni importantissime, decise, *tranchant* dei nostri consulenti, con un lavoro in un certo qual senso compilativo che farò. Lo farò nella memoria difensiva, oppure se ci saranno delle repliche, su questi argomenti sicuramente sono disposto a confrontarmi. Ma in questo momento, dove il processo mi pare sia appena cominciato, perché solo in questo momento stiamo cominciando a dire delle cose importi, a cui vedremo cosa replicherà il Pubblico Ministero, in questo momento mi interessa dimostrare, in modo certo, sicuro, rassicurante per Voi, che quale che sia la Vostra decisione rispetto ai temi principali, comunque il dottor Giorgio Carimati si è mosso correttamente e in perfetta buona fede rispetto a quelle che erano le sue conoscenze. Quindi forse la parte più difficile del processo, non la più facile.

Sotto questo profilo il Pubblico Ministero che cosa Vi dice, Signori della Corte? Il Pubblico Ministero Vi propone l'ipotesi del dolo eventuale. A pagina 100 delle trascrizioni dell'udienza del 25 giugno 2014 il tema, il problema Vi è proposto dal Pubblico Ministero in questo modo, egli dice: "Ora non è che io arriverò a sostenere che loro volessero avvelenare necessariamente la falda, è un'imputazione a titolo di dolo eventuale". Non volevano avvelenare la falda necessariamente e questa, secondo il Pubblico Ministero, è un'imputazione a titolo di dolo eventuale. "Noi non abbiamo prove che ci fosse la volontà di tenere un comportamento direttamente nocivo. Abbiamo la prova che c'era la consapevolezza di un fenomeno di inquinamento". E

certo, c'era la bonifica in corso, c'era l'autodenuncia di Ausimont.

“Che era il frutto di una serie di decisioni operative, e che questo provocava contaminazione”. È un po' vago questo discorso “frutto di una serie di decisioni operative”. Chiarire. "Adesso non uso il termine avvelenamento" dice il Pubblico Ministero "lascio perdere, c'è comunque una contaminazione dell'acqua di falda, non si è fatto niente per impedire che questo evento si verificasse, il che significa accettarlo, sia pure nella forma del dolo eventuale".

Allora, io Vi parlerò, perché è importante soprattutto per i Giudici popolari, abbastanza della recente sentenza delle Sezioni Unite in materia di dolo eventuale. Ne hanno parlato anche altri colleghi, ma io voglio andare più a fondo. Senza ancora evocare la sentenza delle Sezioni Unite, l'articolo 43 del Codice Penale, al primo comma che cosa dice, Signori della Corte? Dice che il delitto è doloso quando l'evento, che è il risultato dell'azione, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione. Allora Voi nel Codice la figura del dolo eventuale di cui parla il Pubblico Ministero non la trovate, perché il Codice dice questo: il dolo eventuale esiste, ma è ricavabile dal primo comma dell'articolo 43. Ma dal primo comma dell'articolo 43 si deduce - anche senza scomodare le Sezioni Unite della Cassazione - che comunque il fatto deve essere preveduto e voluto come conseguenza della propria azione.

Allora quando è che c'è il dolo diretto, e quando si può parlare di dolo eventuale? Scusate Signori Giudici togati, perdonatemi, ma un qualche colloquio con i Giudici popolari su questo punto lo devo creare, perché poi possiate capire qual è il problema.

Se io sparo ad una persona per ucciderla è chiaro che quello è dolo diretto, anzi addirittura intenzionale. Se invece io ometto una bonifica, come si vuole sostenere

nel caso di specie, e il mio scopo principale è quello di risparmiare soldi, e però mi rappresento il fatto che non facendo questa bonifica avvelenerò le acque, e lo voglio, e voglio farlo, allora questo è dolo eventuale.

Insomma se io avveleno le acque perché voglio compiere un'azione terroristica, e quindi voglio mettere in pericolo la pubblica incolumità direttamente, è dolo diretto; per fare un esempio migliore che non quello dell'omicidio volontario. Se invece il fatto dell'avvelenamento è un fatto che può derivare da una mia condotta, che ha un altro scopo, allora questo può essere dolo eventuale, ma a quali condizioni, Signori della Corte? Quelle lì: che io abbia preveduto e voluto. Quindi il momento della rappresentazione è il momento della volizione. Quindi non basta avere preveduto, ma è importante perché preveduto vuole dire avere avuto una rappresentazione chiara, limpida, inequivocabile dell'effetto secondario della mia condotta. Voluto vuole dire che pur essendo il mio scopo principale uno, e l'effetto illecito due, io ho fatto un bilanciamento tra l'interesse che vado a perseguire e l'effetto che mi rappresento lucidamente, e ho deciso di agire ugualmente. Questo vuole dire volere.

Quindi le cose stanno molto diversamente, da come Vi dice il Pubblico Ministero, perché se il Pubblico Ministero Vi dice che si sapeva della contaminazione e non si è fatto niente, questo non è il dolo eventuale di niente.

Sembra - leggendo le indicazioni del dottor Ghio - che il dolo eventuale esista anche senza la volizione del fatto delittuoso: tu vuoi risparmiare nei costi della bonifica - dice il dottor Ghio - e hai accettato il rischio di provocare l'avvelenamento, e tanto basta. E no! Ora questi concetti sono stati chiaramente espressi recentissimamente, e mirabilmente sviluppati debbo dire, dalla Cassazione a Sezioni Unite con la recente importante sentenza del 18 settembre 2014, che è stata richiamata anche da altri Difensori, ma sulla quale occorre spendere qualche altra considerazione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dice sul dolo eventuale proprio quello che Vi ho detto: "Si può parlare di dolo eventuale in tutte quelle situazioni nelle quali l'evento, senza essere intenzionalmente perseguito, venga posto in correlazione causale con la propria azione, e proprio per questa ragione voluto come conseguenza del momento stesso in cui l'agente decide di porla in essere, conscio del risultato che ne può derivare". Voluto. Il Pubblico Ministero non può evocare il dolo eventuale prescindendo né dalla rappresentazione né dalla volizione. Quindi è evidentissimo che, come dice la Legge, preveduto e voluto, occorre una chiara rappresentazione della verifica dell'evento ed una qualche adesione volontaristica alla verifica dell'evento per potere dire che si è voluto.

E la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, a pagina 182, dice altre cose che mi permetto di sottolineare, perché dice - ed è rivolta a Voi questa indicazione, questa indicazione anche accorata da parte della Suprema Corte -: "Occorrerà comprendere se l'agente si sia lucidamente raffigurato la realistica prospettiva della possibile verifica dell'evento concreto costituente effetto collaterale della sua condotta, si sia per così dire confrontato con esso, e infine dopo aver tutto soppesato, dopo aver considerato il fine perseguito e il prezzo da pagare si sia consapevolmente determinato ad agire comunque. Qui, Signori, in linea generale, non solo Carimati, non solo non ci si è raffigurata la realistica prospettiva di un evento concreto, ma non c'era nessuna ragione, non c'era alcun motivo. Il problema dei costi è un problema veramente assurdo quando Voi pensiate che dal 1940 al 2001 nessuno ha fatto nulla su quel maledetto sito, sul quel disgraziato sito. Solo Voi! Solo noi!

Il Pubblico Ministero, in un momento del suo esame di Stefano Bigini, non so se ho qui la slide di questa deposizione, ad un certo momento astutamente - e dopo Vi darò le indicazioni di dove si trova questo atto - ha ben presente questa situazione e

interrogando Bigini ad un certo punto, in modo mellifluo, non voglio essere offensivo, nel senso così insidioso, dice a pagina 77 dell'udienza del 13 luglio 2013: "Senta Bigini, sa io, saranno forse le mie origini liguri, ma io lo capisco il discorso dei costi, è vero forse che c'è qualcuno che si è lamentato di questa storia dei piezometri di Environ, di tutte queste cose che magari non erano neanche necessarie?". Insidioso, insidiosissimo, perché il Pubblico Ministero vorrebbe che Bigini gli dicesse di sì, che non si voleva portare avanti i costi, e sa che siamo in un momento storico in cui i costi si dovevano affrontare, perché a quel punto i dubbi erano diventati concreti sulla erroneità o meno del modello idrogeologico del dottor Di Molfetta. E leggetela per favore questa pagina, perché Bigini dice: "Ma no, guardi, veramente a quel punto lì era chiaro che bisognava approfondire, era chiaro che se i nostri consulenti avevano un dubbio i costi si dovevano affrontare. Quindi se loro hanno ordinato di fare delle analisi hanno fatto bene, anzi non possono neanche avere ordinato - dice Bigini - perché poi l'ordine lo deve dare la società". Così, tanto per riprendere discorsi che abbiamo appena fatto.

E quindi, nel momento in cui occorre che la volizione passi per un bilanciamento tra quello che è lo scopo principale, che qui non c'è. Non c'è uno scopo principale che Solvay e Carimati perseguono a costo di creare l'avvelenamento del sito. Non esiste. Non c'è. Leggetevi la *conference call* di cui Vi ho parlato prima e Ve ne convincerete, perché le intercettazioni telefoniche, come dicevo prima, sono la cosa più genuina di un processo. Bisognerebbe che venissero raccolte legittimamente per non violare i diritti delle persone, però una volta che ci sono io credo che abbiate letto sui giornali le intercettazioni di vicende note, tipo Ilva eccetera, eccetera. Legittime o non legittime erano per l'Accusa. Qui abbiamo delle intercettazioni a favore della Difesa, legittime o no che siano.

"Adesso non uso il termine avvelenamento - dice il Pubblico Ministero - lascio perdere, c'è comunque una contaminazione, non avete fatto niente e questo basta". Ma quando mai?! Tu dici avvelenamento, e poi dici lascio perdere? Ma quando mai? La Cassazione a Sezioni Unite ti dice che io non devo avere la rappresentazione della contaminazione. Per forza c'è la contaminazione sono venuto lì apposta, c'è la procedura di bonifica, io devo avere la rappresentazione nitida e chiara di un evento di avvelenamento causato dalle mie condotte. Altro che lascio perdere.

Dire contaminazione e non avvelenamento vuole dire non accettare il concetto secondo cui chi agisce deve avere una chiara e lucida rappresentazione dell'evento. Ma poi qui diciamo io ho sempre più paura in questo processo, perché cosa vuole dire questo discorso? Perché il Pubblico Ministero non è mica una persona incolta? È una persona intelligente, abile, che dal punto di vista intellettuale puro ha tutta la mia ammirazione, salvo per come ha gestito questo processo. Non vorrà mica mandarvi il messaggio che siccome non è avvelenamento, ma è contaminazione, dovete condannare non per il 439, ma per il 440, così tutto il gruppo Ausimont va in prescrizione? No, eh! Stiamo parlando del dolo, il dolo vale per il 439 e per il 440, attenzione. E basta che il Pubblico Ministero dica che abbiamo accettato il rischio?

No, non basta, perché a pagina 181 la Suprema Corte dice un'altra cosa, dice: "Le più volte ripetute sottolineature delle differenze tra dolo eventuale e colpa cosciente, consentono di rimarcare ulteriormente la fallacia della opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio". Attenzione, "la fallacia della opinione che identifica il dolo eventuale con l'accettazione del rischio". "L'espressione - dice la Corte - è tra le più abusate, ambigue, non chiare, dell'armamentario concettuale e lessicale della materia in esame. Al riguardo alcune critiche: in primo luogo, trovarsi in una situazione di rischio, avere consapevolezza di tale contingenza, e pur tuttavia

regolarsi in modo malaccorto è tipico della colpa che, come si è visto, è malgoverno di una situazione di rischio, e perciò costituisce un distinto atteggiamento colpevole”.

Qui - dice la Corte - è il nucleo sacramentale dell’istituto sacramentale, signor Pubblico Ministero vuole dire che non si può bypassarlo, perché ne va della nostra civiltà giuridica condannare la gente per un fatto doloso quando non ha voluto.

E, attenzione, allora Signori della Corte, perché prima Vi ho fatto vedere l’articolo 43 primo comma, adesso vi faccio vedere l’articolo 43 secondo comma: “Il delitto è colposo quando l’evento non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia”. Quindi Voi avete da una parte il dolo e dall’altra parte la colpa. E poi non avete neanche il dolo diretto. Avete un’ipotesi di dolo eventuale che è residuale, difficilissimo da verificare, e quindi non dimenticatevi che c’è anche l’articolo 43 comma terzo. E l’articolo 43 comma terzo porterebbe al reato di cui all’articolo 452 del Codice Penale, perché chiunque commette per colpa qualcuno dei fatti previsti dall’articolo 438 e 439. Ma dovevo dire questo, perché Voi dovete sapere come stanno le cose, perché che ne sapete Voi del dolo e della colpa se non ne discutiamo insieme un po’, se non vedete che c’è un articolo che parla di dolo e un articolo che parla di colpa, che c’è un articolo sull’avvelenamento che riguarda il dolo, il 439, e un articolo che riguarda la colpa, che è il 452. Lo devo dire, i Giudici togati lo sanno, ma Voi dovete guardarlo e verificarlo.

Ma in realtà non c’è neppure la colpa in questo processo. È questo il punto. In questo processo straordinariamente complesso, che il signor Pubblico Ministero cerca di banalizzare, trovando anche dei consensi nell’ambito della Difesa, ovviamente non nostra. I fatti non sono veri. Se fossero veri, o se c’è qualcosa di vero nei fatti noi non ne possiamo rispondere nemmeno per colpa, perché siamo stati ingannati, Signori della Corte. Ne parleremo tra poco. E dovrebbe rispondere chi ha preparato il piano

di caratterizzazione del 2001, che lo stesso Pubblico Ministero dice essere il peccato originale del processo. Poi se lo dimentica. Quando deve svolgere la sua crociata contro Solvay se lo dimentica che se quello è il peccato originale del processo, da quello, e dal modello concettuale di Di Molfetta e Bortolami, scendono tutti i problemi. “Infiniti lutti addusse agli Achei”, si dovrebbe dire questo modello concettuale di Di Molfetta e Bortolami.

E allora, arrivati a questo punto, vediamo come sono i fatti, passiamo decisamente ai fatti, e parliamo del problema della separazione delle falde, che ha portato al problema dell'inquinamento della falda profonda. Io direi, senza tema di sbagliare, che tutti i quattro temi principali, la barriera e i rapporti con la Conferenza dei Servizi, l'alto piezometrico, la contaminazione della falda superficiale e la contaminazione della falda profonda conseguente alla mancata separazione tra le falde, hanno due o tre denominatori comuni che bisogna ben tenere presenti.

Il primo è la falsificazione del piano di caratterizzazione del 2001 e il modello concettuale idrogeologico che deriva dalle relazioni di Di Molfetta e Bortolami. E su questo ormai credo che Voi siate molto colti in materia, ma qualche parola riassuntiva la dovrò dire. Quindi primo comune denominatore, il piano di caratterizzazione del 2001 e il modello concettuale. Secondo denominatore comune, il comportamento tenuto da Ensr nei confronti di Solvay. Terzo denominatore comune, i comportamenti tenuti dagli enti nei confronti di Solvay. Questi sono i tre momenti che rilevano. Del PdC 2001 e del modello concettuale di Di Molfetta, parleremo tra breve. Del comportamento degli enti di controllo, è stato già detto moltissimo, aggiungerò qualche mia considerazione.

Del comportamento di Ensr Vi parlo subito, perché Vi sono alcune cose essenziali da capire assolutamente. Voi dovete porvi questo problema: qual è stato il rapporto tra

Ensr e Solvay? E qual è stato il rapporto di Carimati con Ensr? Intanto cominciamo a dire che le cose apparentemente forse noiose o inutili che abbiamo detto finora cominciano a farci comodo per capire la vicenda, perché quando io Vi ho detto che Ensr viene assunta da Ausimont nel 2000, o da Montedison, e comunque forse già nell'ottica del piano di caratterizzazione del 2001, quando Vi ho detto che è Ensr che redige il piano di caratterizzazione del 2001, quando Vi ho detto che alla prima Conferenza dei Servizi siedono Boncoraglio ed Ensr, e non certo Carimati, questo è importante. È importante perché introduce l'argomento che Ensr non ha rilevato a Solvay, e a Carimati specificamente, ciò che sapeva. E francamente io credo che ce ne sia una prova assoluta. Faccio un esempio per tutto, faccio l'esempio delle discariche e dei tossico-nocivi nelle discariche per presentarvi Ensr. Da quello potete trarre le conseguenze su tutto.

La dottoressa Cattaruzza non ha potuto negare di essere stata a conoscenza della presenza di rifiuti tossico-nocivi nelle discariche perché c'è un manoscritto suo che lo dice in un modo eclatante. Allora all'udienza del 27 maggio 2013, pagina 32, c'è un esame che è preso in mano in un certo punto dallo stesso Presidente, che è estremamente importante. Il Pubblico Ministero chiede, a pagina 32 delle trascrizioni dell'udienza del 27 maggio 2013: "Ma chiedevo se nel corso... che comunque sia, all'inizio 2000, sia nel corso poi dell'attività di indagine, ha mai detto a qualcuno dei suoi committenti che c'era questo problema delle discariche". Cattaruzza: "Non ricordo se ho detto, ho parlato con loro delle discariche, con i miei superiori sì, ma con loro non ricordo". Pubblico Ministero: "Ho capito". Presidente: "I superiori può dirci chi sono?". Cattaruzza: "L'ingegner Piazzardi e il dottor Alemanni". "E che cosa disse? In che termini ne parlò?". Dice la Cattaruzza: "Beh, sicuramente avrò riportato questi appunti". Presidente: "E che cosa dicono quegli appunti? Abbia pazienza,

perché io non li ricordo a memoria". Cattaruzza: "Ci sono diverse cose, tre discariche autorizzate per rifiuti speciali che contengono per la gran parte rifiuti tossico-nocivi".

Presidente: "Ecco, quindi Lei di questo fatto ne ha parlato con i suoi superiori?". "Sì, quella documentazione con gli appunti era inerente ai miei superiori". "Non ricorda se ne parlò con i committenti o con chiunque altro?". Cattaruzza: "No".

Ma non è che non ricordi, signor Presidente, non lo ha fatto, non ci ha detto nulla! E lo sa benissimo che lo avrebbe dovuto dire e non lo ha detto, per questo dice che non si ricorda. Come non ti ricordi? Ma che risposta è?

Pietro Alemanni, il mite professore di matematica, secondo il dottor Ghio, insidiosissimo personaggio secondo me, perché all'udienza del 12 giugno del 2013 alle affollazioni 18 e 19, prima nega l'evidenza dicendo che lui non era a conoscenza delle discariche di tossico-nocivi. "Assolutamente no" dice a pagina 18. Poi lo si mette di fronte al manoscritto della Cattaruzza e alla deposizione della Cattaruzza che dice di averglielo detto, e a quel punto dice: "Lo avevo immaginato perché così fan tutti, non è che lo sapevo, lo avevo immaginato". Ma quello che è incredibile è che dall'esame del Pubblico Ministero risulta che in indagini preliminari Alemanni aveva ammesso di avere avuto contezza delle discariche con i tossico-nocivi, e il Pubblico Ministero non lo incrimina. Poi al dibattimento questo viene a dire, per difendersi ovviamente, rispetto alla contestazione: eh, ma intendevo dire che me l'ero immaginato. Ma la cosa ancora più assurda è che il Pubblico Ministero, che non butta via niente, perché non ha niente, e quindi qualsiasi appiglio, prende questa deposizione di Alemanni, il mite professore di matematica, secondo lui, che invece è un teste assolutamente falso in tutte le fasi, e che doveva essere indagato e imputato, e dice: "Vedete, lo dice anche Alemanni che era una cosa che si poteva immaginare, e quindi se la sarà immaginata anche Solvay". A che punto siamo arrivati?!

Invece di dire, e di sottolineare, quella che è la questione importante, e cioè che né Cattaruzza né Alemanni hanno avuto l'ardire di dire, in nessuna sede, di avere detto a Solvay delle discariche nocive e di altre situazioni, ecco che invece il Pubblico Ministero si occupa della questione della immaginazione di Alemanni, che è l'estremo tentativo di Alemanni di difendere se stesso e che viene strumentalizzato contro Solvay.

Ma poi, io sono rimasto stupefatto perché il Pubblico Ministero prosegue e dice: "Lei ha citato, come suoi riferimenti in Ausimont, se ricordo bene, Boncoraglio e Capogrosso, queste persone sapevano dell'esistenza di queste discariche e del contenuto delle stesse?". Alemanni: "Eh, come le ho detto erano i responsabili ambientali dello stabilimento, nel momento in cui mi dicono: «dottore, le discariche non le analizziamo» do per scontato che lo sapessero insomma". Quindi il dottor Capogrosso, di cui abbiamo parlato prima, e mi dispiace, nel senso che non ho, ripeto, nulla di diretto e di personale nei suoi confronti, ma la mia causa mi obbliga a sottolineare queste cose, oltre tutto Capogrosso è il diretto referente di Alemanni nel momento in cui si discute del piano di caratterizzazione e lo si falsifica.

Ma come si fa a chiudersi gli occhi di fronte a questo tipo di realtà? Solo accecati dalla determinazione di inchiodare Solvay e solo Solvay. Solo questa è la spiegazione possibile, e io non capisco il perché.

Ora la mancata separazione tra le falde. Come fa Carimati dal 2004 fino all'estate del 2007, in cui ha i risultati del monitoraggio della barriera, che purtroppo è stata posta in funzione soltanto il primo gennaio 2007, come fa dal 2004 al 2007 ad avere la minima idea che il modello idrogeologico del sito, chiaramente descritto nel piano di caratterizzazione del 2001, con le referenze e le relazioni di Bortolami e di Di Molfetta sia errato? Io sono stanco di questo piano di caratterizzazione, e penso anche

Voi, dico solo in modo velocissimo che il fatto indiscutibile è che il piano di caratterizzazione indicava un modello concettuale inequivocabile, perché una netta e ubiquitaria separazione - ubiquitaria separazione - delle falde, per limi di spessori mai inferiori ad alcuni metri e in alcuni punti dello spessore di addirittura 8 metri.

Guardate che nel piano di caratterizzazione si fa riferimento alle relazioni di Bortolami e Di Molfetta, ma non si allegano. In *data room* non c'è la relazione di Di Molfetta o la relazione di Bortolami (le due relazioni l'una dell'altro e l'una di entrambi). Quindi da un punto di vista della dirittura del mio ragionamento tutte le disquisizioni che si sono fatte diciamo sui significati e sulle tacite indicazioni che potevano esserci in quelle relazioni mi sono assolutamente indifferenti.

A parte che diciamo anche quelle sono tutte da discutere, e se volete le possiamo discutere. Ma quello che mi interessa è che nel piano di caratterizzazione è indicata una separazione netta tra le falde per limi dai 2 agli 8 metri in modo ubiquitario. Come si fa a superare questo? E perché Carimati deve superare questo? Come fa a superare questo? Una questione assolutamente mal posta quella di andare a dire, come fa il Pubblico Ministero, che in fondo, nella indicazione di quelle relazioni, potevano esserci riconoscibili i segni di una non perfetta separazione delle falde? Ma se addirittura qui al dibattimento il professor Di Molfetta ha continuato a sostenere la sua tesi, preferendo evidentemente che si metta in dubbio la sua competenza e non la sua buona fede. Diciamoci la verità.

Il modello concettuale di un sito è di estrema importanza, non si può lavorare senza modello concettuale. Si commettono degli errori, si prendono degli abbagli, si fanno le cose sbagliate, e Carimati lavora in questa condizione. Lavora su di un modello concettuale che non è quello reale. Il modello concettuale reale lo depositerà il professor Francani nel 2009. E per di più Carimati ha a che fare con Ensr, che le cose

non le dice, e ha a che fare con gli enti, che non le dicono neppure loro.

Per questo motivo, signori della Corte, le analisi... A me dispiace, sono argomenti tecnici, forse noiosi, ma qual è la rappresentazione che ha Carimati? Carimati ha la rappresentazione del fatto che le acque emunte dai pozzi industriali profondi danno dei parametri al di sopra del limite di legge. Se leggete la *conference call* di cui Vi ho parlato risulta che poi questi dati in stabilimento erano antichi, tant'è che i partecipanti alla *conference* sottolineano questo discorso. Ma perché succedeva questo? Perché con un modello concettuale come quello che c'era a chi sapeva poteva valutare che l'inquinamento dei pozzi profondi potesse essere un problema, ma chi non sapeva, chi riteneva che le falde fossero separate da un limo dai 2 agli 8 metri, e che quindi non ci potesse essere una comunicazione tra la falda superficiale e la falda profonda, nel momento in cui trovo un inquinamento in un pozzo che è in falda profonda, cosa devo pensare? Devo pensare che evidentemente, come succede molto spesso in tutti gli stabilimenti, l'acqua della falda superficiale, che è pacificamente inquinata (la procedura di bonifica si basa su questo, le richieste degli enti riguardano la falda superficiale), ovviamente entrando nei pozzi, o per le finestrate, o per i cordoli, che sono molto spesso ammalorati, entri dell'acqua inquinata nei pozzi. Per cui quando vado a fare l'analisi trovo il dato, ma quell'acqua viene pompata dai pozzi industriali, e quindi viene riportata alla falda superficiale, quindi io il problema non me lo pongo, anche per una ragione su cui attiro la Vostra attenzione Signori, perché effettivamente questo processo dal punto di vista tecnico è delicatissimo.

Ma è risultato *per tabulas*, e lo vedete anche Voi, perché abbiamo parlato di tutti i pozzi, ed è proprio così, che non tutti i pozzi industriali davano questo tipo di problema, non tutti. Alcuni. Allora se tutti i pozzi mi danno questo risultato, io posso

forse insospettirmi di più, ma se io ho una indicazione che la falda è completamente e sicuramente confinata, e vedo che solo alcuni pozzi sono ammalorati, non penso mai ad un inquinamento della falda profonda. Penso ad un fenomeno che tutti i consulenti e tutto il processo dice essere un fenomeno verosimile, tant'è vero che come ripeto il Pubblico Ministero ha chiesto un 360 su quel punto, non avendo risposte poi da Fiorucci, e allora io penso verosimilmente questo, e come faccio a pensare il contrario? Quindi se facciamo riferimento a ciò che ha detto la Cassazione a Sezioni Unite, non è questo quello che abbiamo detto prima, lo dice il Codice, ma lo dice la Cassazione ancora meglio, la prima cosa importante è avere una rappresentazione chiara, lucida di quello che sta succedendo. Ma se io questa rappresentazione chiara e lucida non ce l'ho, è inutile che io vada a preoccuparmi del secondo aspetto necessario della volizione, perché non ho la rappresentazione, e non ce l'ho e non la posso avere, e non ce l'avrò finché non farò i piezometri profondi alla fine.

Io voglio tornare un attimo sul discorso di Ensr perché io cerco di mettermi nei Vostri panni, sia dei Giudici togati che dei Giudici popolari, e io credo che quando Voi Vi siete seduti la prima volta qui in quest'aula Vi siate seduti con un po' di pregiudizio.

Io lo avrei avuto, perché c'è una situazione così clamorosa in atto, c'è una situazione veramente clamorosa, almeno secondo la prospettazione dell'Accusa, e Solvay dice: ma noi non sapevamo niente. Mah - dite Voi - sarà poi vero? E quindi il problema diciamo che io devo superare è quello della suggestione e del pregiudizio, e lo posso superare solo analizzando insieme a Voi i fatti, perché su questo siete tenuti. Perché non si può decidere una vicenda di questo genere sulla base di una suggestione o su di una base vaga o su di una base di un iniziale convincimento personale.

Una vicenda di questo genere va decisa dopo avere analizzato approfonditamente i fatti, e avere coscientemente valutato la situazione, perché è una situazione delicata.

E quindi io voglio insistere un attimo per spiegare perché Ensr non ha detto nulla a Solvay. Poteva la dottoressa Cattaruzza, dopo avere collaborato a quello sciagurato piano di caratterizzazione del 2001, dopo aver redatto il piano di caratterizzazione complessivo che andava a coinvolgere... Ricordatevi che c'era anche Arkema in questo processo, però al Pubblico Ministero Arkema non interessava, non gli piaceva, lo fuorviava dal suo obiettivo che siamo noi. Quindi Montedison no, Arkema no. Solvay. Però la Cattaruzza fa il piano di caratterizzazione nel 2001, poi fa anche il piano complessivo del 2003, coinvolgendo un altro po' di gente. E poi siede con Boncoraglio alla Conferenza dei Servizi. Al tavolo tecnico e alla Conferenza dei Servizi. Non è che Solvay la assume, Solvay la acquisisce.

Diciamo nel momento in cui acquisisce la società acquisisce anche Ensr, perché Ensr, che ha avuto l'incarico prima di Montedison, poi da Ausimont, poi dallo staff ex Ausimont, è ormai un consulente che conosce la situazione, e quindi si prosegue perché in quel momento non c'è motivo di fare diversamente. Ma perché Ensr avrebbe dovuto dire ciò che sapeva? Avrebbe perso l'incarico, si sarebbe attirata le ire di Montedison, avrebbe creato una situazione delicata per se stessi e per altri, e quindi tiene un atteggiamento ambiguo. Quando le viene dato l'incarico delle indagini integrative riscopre l'alto piezometrico, e la contaminazione esterna, che come vedremo conosceva benissimo per i documenti che le erano stati consegnati nel momento del piano di caratterizzazione del 2001 (e sappiamo anche da chi); e mira sostanzialmente a far sì che Solvay scopra gradualmente le cose, perché intanto ci guadagna, e poi man mano che le cose emergono diciamo tira un sospiro di sollievo rispetto al fatto di averle celate fino a quel momento.

Ma agli occhi di Carimati le sibilline indicazioni della Cattaruzza, che dice e non dice, che cosa rappresentano? Rappresentano la richiesta e la volontà di un nuovo

incarico professionale, di nuove spese, che se non sono necessarie non si fanno, se sono necessarie si fanno, come dice Bigini. E come concorda il Pubblico Ministero, perché buttare via i denari non ha gran senso.

E allora fino a che Carimati ha come punto di riferimento il modello concettuale di Bortolami e di Di Molfetta, non ha motivo di ritenere che l'inquinamento dell'acqua nei pozzi profondi voglia dire inquinamento della falda profonda. Non ha motivo.

Una prima perplessità, la prima perplessità, Signori della Corte, si ha nell'estate del 2007, quando si hanno i risultati della barriera che è stata attivata con estremo ritardo il 10 gennaio del 2007. Ne parleremo delle ragioni di questo ritardo nella parte dell'intervento che riguarda i rapporti con gli enti.

Nel luglio del 2007 i risultati della barriera sono insoddisfacenti, i quattro pozzi barriera evidentemente non riescono a filtrare tutta l'acqua che la falda superficiale porta. Allora a questo punto, con un atteggiamento e una condotta di segno opposto a quella che è la più fantasiosa ipotesi possibile di dolo eventuale, cosa fa Carimati? Si disinteressa? Accetta il rischio - come dice impropriamente il Pubblico Ministero - di non fare nulla? Si prospetta l'avvelenamento e rimane inerte? Bilancia il fatto di fare delle spese rappresentandosi che senza farle avvelenerà la falda? Assolutamente.

Carimati insiste presso Solvay perché venga incaricato Aquala e perché venga incaricata Environ, per approfondire le cause della mancata efficienza della barriera idraulica. E il documento Aquala del 13 novembre 2007, pur non fornendo alcuna certezza, per la prima volta esprime delle concrete riserve sul modello concettuale di Bortolami e Di Molfetta. Io Vi pregherei su questo punto di rispolverare le dichiarazioni dibattimentali del professor Francani che è stato chiaro su questo punto.

Nel senso che Aquala per prima mette in dubbio il modello concettuale di Bortolami e Di Molfetta, ma è un dubbio. Francani dice: "È una relazione piena di se, piena di

probabilmente, piena di verosimilmente, non è ancora chiaro quella che è la situazione". E allora in questo momento che cosa fa Carimati? Fa intervenire Environ, quello che Vi dicevo prima. Lì insiste perché Environ faccia delle indagini che muovano verso una verifica, una risoluzione del problema.

È per questa ragione che i dati della falda profonda non vengono comunicati, Signori della Corte. È dubbio che questi dati fossero da comunicare, perché non erano i dati, perché quando si comunicano dei dati alla Conferenza dei Servizi Carimati dice: "Dobbiamo dare delle certezze, non dei dubbi". E se Voi leggete quella famosa *conference* di cui Vi ho parlato prima, nel momento in cui Carimati risponde in questa *conference* ai quesiti che vengono posti dice proprio questo. Si potrà discutere su questo, ma da qui a dire che c'è il dolo... Ma il dolo di cui noi dobbiamo discutere, Signori della Corte, in questo processo è il dolo di avvelenamento di acque che saranno bevute dall'uomo, non è il dolo relativo a questioni così arretrate, come può essere il problema di una comunicazione tempestiva o meno, tutta da discutere, agli enti di controllo. C'è una bella differenza. Il dolo del fatto, cioè il dolo eventuale del fatto di avvelenamento, non altro. E il dolo eventuale è incompatibile con l'attività svolta da Solvay e da Carimati per comprendere l'erroneità del modello concettuale del sito. Modello concettuale del sito che costituisce una questione difficilissima, che non va valutata con il senno di poi, ma in base alle conoscenze che Carimati aveva all'epoca in un contesto che è quello che Vi ho descritto.

Forse uno dei punti di questa causa che i Giudici popolari dovrebbero avere chiaro è che siamo nell'ambito di questioni tecniche estremamente complicate, cioè non è che da un giorno all'altro si possa provvedere senza avere compreso com'è una certa situazione. Tant'è vero che debbono intervenire dei consulenti altamente qualificati, tant'è vero che ancora qui in questo dibattito, prima di capire il processo, quando

Voi avete sentito Di Molfetta, si poteva concludere che le falde erano separate. Non è che il professor Di Molfetta abbia tanto arretrato sulla sua posizione. E il professor Di Molfetta è importante in questo contesto professionale. Quando si dice che Solvay ha nascosto agli enti i dati della falda profonda, si dice una cosa non vera, perché, guardate, a parte la questione Trezzi del protocollo (di cui forse faremo un cenno), questo Trezzi è stato molto maltrattato dal Pubblico Ministero, e ingiustamente, come tra poco vedremo, perché Trezzi ha detto la verità. Comunque a parte la questione protocollo di Trezzi, il problema è che i dati di cui si discute sono i dati dei pozzi industriali, Signori della Corte, non sono i dati della falda profonda, vogliamo capirlo questo? Sono dati che non hanno e non danno nessuna certezza per le ragioni che abbiamo detto prima, cioè sono i dati del pozzo. Cioè io avrei dovuto spacciare alla Conferenza dei Servizi per dati della falda profonda i dati del pozzo industriale, rispetto al quale c'era un modello idrogeologico che ne escludeva il passaggio dalla falda superficiale alla falda profonda della contaminazione, e avevo delle ragionevolissime ragioni per ritenere che il discorso nascesse dai pozzi stessi.

E poi una cosa, per me decisiva, non so come la vedrete Voi, ma assolutamente decisiva, come si faceva a sapere con certezza (siamo sotto terra, siamo a sessanta, settanta, cento metri), si discute di ciò che non si vede sia ben chiaro, comunque come si faceva ad avere una quasi certezza della contaminazione della falda profonda? Bisognava utilizzare dei piezometri, e dei piezometri profondi oltre i sessanta metri, e dei piezometri che fossero costruiti in modo tale da non provocare lo stesso problema che potevano provocare i pozzi industriali, e cioè che filtrasse, tramite loro, acqua della falda superficiale. Allora, io ritengo che questa sia prova principe nel processo. I piezometri profondi, che poi daranno la certezza della contaminazione della falda profonda danno risultati dopo l'inizio dell'emergenza

cromo, ma noi li abbiamo programmati, costruiti, prima dell'emergenza cromo.

Solvay incarica Environ, il 18 aprile del 2008, di realizzare tre piezometri profondi, come risulta dal documento di apertura del progetto presentato nel DVD prodotto dal Pubblico Ministero sub.16 all'udienza del 27 marzo 2014. Questo per me è decisivo, nel senso che è il momento finale dell'enorme lavoro fatto da Solvay per arrivare alla verità prima che nascesse l'emergenza cromo, che, come sapete bene, non è l'emergenza cromo, ma è l'emergenza di altre persone per altri motivi.

Io tra l'altro, come non valgono nel processo le Vostre sensazioni, ma valgono le prove, figuriamoci le mie, non valgono nulla, però lasciatemelo dire, ho una certa esperienza di queste vicende processuali, io ho avuto la sensazione forte che tra le varie ragioni per cui nasce l'emergenza cromo in questo momento, in questi giorni vi sia anche perché Solvay stava per avere la prova definitiva della erroneità del modello concettuale di Bortolami e Di Molfetta, e questa prova coinvolgeva molte persone, Signori della Corte. E occorreva sollevare un gran polverone contro Solvay per tentare di non fare emergere ciò che Solvay avrebbe trovato tra breve. E non potrei dire questo se non avessi dato incarico ad Environ prima dell'emergenza cromo.

Hanno avuto un paio di settimane di ritardo. E quando ci accorgiamo che non è solo un problema di Ensr, ma ci accorgiamo che è documentalmente provato che gli enti di controllo da gran tempo conoscevano la contaminazione della falda profonda e non ci hanno detto nulla. Signor Presidente, dal momento in cui Ausimont fa la denuncia ex articolo 17, la Conferenza dei Servizi è la regista, è la detentrica della procedura di bonifica. Voi dite che noi non Vi abbiamo detto le cose? Ma se dalla relazione idrogeologica dell'area redatta dal geometra Molinari emerge la mancanza di separazione delle falde, e Voi l'avete citata nella bibliografia del documento Arpa

1999, Monitoraggio Ambientale della Zona Fraschetta. se dice anche la carta piezometrica, l'allegato 7 della relazione Molinari, inserita come figura 4 nella comunicazione di reato del 18/2002 di Arpa, che Arpa nel 2002 invia alla Procura di Alessandria, con le conseguenze assolutamente deludenti che quella notizia di reato ha. E se questa documentazione, allegata anche al progetto del primo lotto della discarica Gessi, consegnata alla Provincia di Alessandria. E se della relazione Molinari del 1994, che è relativa ad una situazione di approvvigionamento idrico, si ribadisce la connessione tra la falda superficiale e quella profonda, e che anche questa è stata trasmessa alla Provincia di Alessandria, come la mettiamo?

Guardate, è stupefacente, perché quando il povero Trezzi è davanti al Pubblico Ministero, io ho fatto una questione molto colta mi pare su questo punto, me la sono andata a rileggere, in ordine alla nullità di quell'interrogatorio. Ma forse non avevo capito bene il processo neanche io, perché quell'interrogatorio mi giova. Ho evocato le sentenze a livello europeo, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo eccetera, ma potevo tacere perché in effetti va benissimo. Dunque, il Pubblico Ministero sta interrogando Trezzi, ad un certo punto, come Lucia Mondello e Renzo Travaglino davanti a Don Abbondio, i due irrompono nelle segrete stanze di Don Abbondio, questi due irrompono nell'interrogatorio del Pubblico Ministero. Solo che i buoni (Renzo e Lucia) vengono respinti, i cattivi vengono accolti. E che cosa dicono Coffano e Maffiotti in quella circostanza? Dicono: "Ah, non c'è nessun protocollo".

Ma poi nell'interrogatorio c'è scritto - il Pubblico Ministero lo sa -: "Si dà atto che il dottor Coffano e il dottor Maffiotti affermano - al povero Trezzi - che Solvay non ha mai comunicato i dati della falda profonda". Ma se li sapevano! Sono loro che non ce li hanno comunicati, noi abbiamo fatto una gran fatica ad arrivarci con il piano di caratterizzazione del 2001 falso e con il modello di Di Molfetta. Allora lo sapevano.

Ma che cosa fa Solvay, Signori della Corte, nel momento in cui scoppia l'emergenza cromo? Ci dobbiamo pur difendere, cos'è questa storia dell'emergenza cromo? Noi il cromo non lo abbiamo mai usato, cosa vogliono da noi? Solvay sa di non avere mai fatto uso di cromo nella sua produzione, e quindi incarica l'ingegner Patrizio Lodone e l'ingegner Toninelli di svolgere una ricerca documentale a Spinetta per dimostrare come, quando e da chi, il cromo era stato utilizzato. Cioè il signor Pubblico Ministero dice che questa è una messa in scena, è una farsa eccetera. Ma quando mai? Adesso ve lo dimostreremo. Come facciamo noi a difenderci - ci parlano di cromo, ci parlano di emergenza cromo - se non dicendo: ma che cosa sta succedendo, ma che cosa ci state dicendo? Mai usato noi il cromo.

E quindi Solvay incarica Lodone e Toninelli di andare a fare una ricerca in Spinetta per trovare documentazione eventualmente che dimostri quando, come e chi ha usato il cromo nella storia dello stabilimento. Allora, questa è la cronologia delle ricerche.

Io non pretendo che Voi leggiate adesso queste cose, Ve le spiego io, penso che le slide che Vi ho consegnato possano essere utili per alcuni punti, per non andare a cercare le pagine. Quindi come allegato e supporto della memoria che Vi andremo a depositare. Il 28 maggio 2008, e il 3 giugno del 2008 Lodone e Toninelli rinvennero a Spinetta i seguenti documenti, importantissimi. Primo, l'articolo del professor Conte del 1946. Secondo, il cosiddetto "libretto nero", in cui vi erano le analisi dei pozzi profondi dal 1957 al 1963. Terzo, il rapporto Molinari del 1986. Quarto, la relazione Molinari del 1989. Quinto, la relazione Molinari del 1994. Quindi cinque documenti importanti, tre Molinari, "libretto nero", e articolo del professor Conte del 1946. Tutti importantissimi. Tutti rappresentativi, in modo chiaro, inequivocabile, esaustivo, dello stato reale della contaminazione nel sito di Spinetta.

Lodone, dopo avere comunicato giorno per giorno, lo vedremo dopo, a tutti gli

interessati gli esiti della ricerca, il 4 di giugno fa un report, per Solvay, che va anche a Carimati, in cui riassume gli esiti del 4 giugno. Dopo di che cosa fa?

Questo è un argomento importante, perché è quello del reperimento dei documenti da parte di Solvay, il Pubblico Ministero dice che è una farsa, e io adesso Vi dimostro che non lo è. Lodone dopo avere trovato questi documenti si sposta a Bollate per fare un'analoga ricerca, e, molto interessante, a Bollate non trova assolutamente niente, nonostante che si sia interfacciato con il personale HSE di sito, e cioè con Fortunato, Lanfranchi e Gravina, che sono guarda caso quegli stessi tre dipendenti che il 26 novembre del 2008, quindi circa sei mesi dopo, conducono i NOE, su ordine del Pubblico Ministero, che ha ordinato questa esibizione e sequestro, il cosiddetto "archivio Parodi", che è una mole di documentazione interessantissima ed importantissima che contiene altri documenti di rilievo.

E devo subito dire, e lo ripeterò poi, che agli stessi Fortunato, Lanfranchi e Gravina, ci si era già rivolti a Bollate nel 2007, perché mentre infuriava il procedimento di Bussi, era assoluto interesse di Solvay, che a Bussi è Parte Civile, di consegnare... È importante questo, perché poi discuteremo anche di questo. Questo perché i Giudici si devono pur rendere conto che la stessa vicenda ha portato a due situazioni diametralmente opposte. Ne parliamo tra poco.

Quindi nel 2007 l'Avvocato Bagnoli e altri di Solvay si erano già recati a Bollate, rivolgendosi agli stessi Fortunato, Lanfranchi e Gravina ovviamente, perché fanno parte dello staff HSE del sito, per vedere se c'era documentazione di interesse. E non credo che si possa discutere il fatto che lì ne avessimo interesse, perché abbiamo prodotto a Pescara tutto, come tra poco vedremo. Ora, prima di tirare le conclusioni, Vi dico che a seguito di un'indagine interna, ulteriore, disposta da Solvay, emergono poi degli ulteriori documenti. A Bollate emerge il promemoria dell'ingegner Battarra,

molto importante, l'*audit* ambientale del 1998, che è stata acquisita dai NOE su sollecitazione di Solvay, e il 23 giugno 2009 il dottor Pace consegna un altro ritrovamento, che è il rapporto Herl del 1992.

A Spinetta nell'estate del 2009 viene ritrovato un ulteriore archivio Parodi, composto addirittura da quattrocento faldoni, tra cui importante la relazione Galson e una bozza del rapporto Herl 1992, circolari, piantine e planimetria, per cui questa acquisizione di documenti, sia da parte di Solvay che da parte del Pubblico Ministero è un'acquisizione a pezzi, rateale, per una serie di ragioni che adesso cerchiamo di spiegare. Dice il Pubblico Ministero che è tutta una farsa. Solvay sapeva e conosceva questi documenti, e ad un certo punto ha deciso di fare il buon gesto di fingere il ritrovamento e di consegnarli alla Procura.

Bene, non è vero, perché qui bisogna esercitare uno dei principi cardini del processo penale, e cioè che non è che sono le sensazioni o le presupposizioni o le suggestioni del Pubblico Ministero, o il pensiero vago di ciascuno di noi a fare la differenza. È la prova e la logica. Questi sono i due parametri. Allora, quanto a prova, tanto per iniziare, abbiamo quattro testimoni estremamente chiari, importanti, precisi, che sono Lodone, Toninelli, Colatarci e Bigini, in merito alla effettività e serietà di questa ricerca, e non penso che possa essere un dato da trascurare. Io Vi chiedo di andare a rileggere - non posso farlo qui perché perderemmo troppo tempo - queste deposizioni, in esame e in controesame, e Voi Vi accorgerete che si tratta di deposizioni di persone che dicono chiaramente la verità, perché ci sono troppi particolari, troppe precisazioni, troppe indicazioni che danno la misura della genuinità di queste deposizioni. Ma poi, in realtà, la prova della genuinità di questa ricerca è data paradossalmente dalle anomalie di questa ricerca.

Io mi riferisco al fatto, Presidente, che dopo l'esito positivo della ricerca a Spinetta,

in cui abbiamo reperito e consegnato immediatamente in Procura i cinque documenti importanti (l'articolo di Conti e le quattro relazioni di Molinari), la ricerca a Bollate va a vuoto, e va a vuoto nonostante che Lodone si sia rivolto allo staff HSE (Fortunato, Lanfranchi e Gravina) che poi il 26 novembre conduce i NOE all'armadio in cui c'è l'archivio Parodi.

Ma vogliamo ragionare? Perché dobbiamo ragionare, a parte le nostre convinzioni del primo momento, ma ragioniamoci. Se la ricerca è vera allora può essere successo che sia sfuggita della documentazione. Ma se la ricerca fosse stata un artificio, come sostiene il Pubblico Ministero, non sarebbe logico che fosse stata consegnata una parte così importante di documentazione, e che altra parte fosse stata nascosta nei meandri di un corridoio e in un armadio. Io penso che Voi mi seguiate, perché se io voglio utilizzare della documentazione di cui ho conoscenza ho due strade, mi pare Presidente: o la distruggo, o la consegno. Ma in entrambi i casi o la distruggo tutta o la consegno tutta. Che senso ha il fatto di consegnare una parte di documenti e di non consegnarne altri? Che senso ha?

Altra argomentazione di supporto, ma importantissima. Come Vi dicevo a Bollate si era già andati nel 2007, come testimonia Colatarci qui in udienza, per cercare documentazione per il procedimento di Bussi. E quindi, ripeto, Solvay avrebbe avuto il massimo interesse, cioè non c'era mica il processo di Spinetta quando si è andati sempre da Gravina e da altri per chiedere questa documentazione, o meglio per chiedere se c'era della documentazione.

Il fatto che Gravina e Fortunato non abbiano consegnato a Bagnoli nel 2007 e a Lodone nel 2008 la documentazione dell'armadio di cui avevano le chiavi, non è mica un problema nostro? Non lo sappiamo mica noi il perché. Abbiamo fatto un'indagine, li abbiamo chiamati, e Colatarci Vi ha detto qui al dibattimento qual è

stata la risposta. Il Pubblico Ministero, che non cita queste tre persone, ha l'ardire di dire che noi non le abbiamo citate. Ma, Signori della Corte, Solvay ragiona, è uno staff di gente che non è sprovveduta, e non siamo sprovveduti neppure noi come Avvocati di Solvay. Quindi noi abbiamo notato una cosa importante, e cioè abbiamo notato che il Pubblico Ministero non ha fatto dei sequestri, perché di solito in vicende di questo genere uno va in Arkema, in Edison, in Solvay e sequestra tutto. Poi vede qual è la documentazione interessante e quale no, e poi man mano che noi chiediamo la restituzione... In tutti i processi di questo tipo e di questo genere a cui ho partecipato era accaduto questo. No, il Pubblico Ministero fa due sequestri mirati, in Environ (neanche in Solvay) il 26 maggio del 2008 e il 26 novembre 2008 a Bollate, e va all'armadio. Ora noi non citiamo nessuno, anche se ci guardiamo bene da accusare qualcuno, perché tutti eccellenti funzionari, Solvay non ha preso e non poteva prendere delle sanzioni disciplinari. Che sanzioni disciplinari devo prendere, dottor Ghio, di fronte a professionisti ineccepibili che fanno il loro lavoro? Questa non è mica una questione... Quando questi mi dicono: "Ah, ma noi pensavamo che questa documentazione fosse troppo vecchia e non interessasse, poi quando sono venuti i NOE hanno detto «tutto, tutto, tutto» e gli abbiamo dato anche questo" che cosa gli dobbiamo dire? Possiamo non citarli, e possiamo non citarli perché io posso pensare che ci siano dei problemi nello stabilimento, visto che il Pubblico Ministero fa due sequestri mirati di questo tipo, di questo genere. Quindi non cito nessuno.

Ma perché il Pubblico Ministero non li cita? Questo invece è un discorso estremamente importante. Per farsi dire che cosa è successo, per farsi dire se è vero che era andato l'Avvocato Bagnoli nel 2007, per farsi dire perché nel 2008 non hanno dato a Lodone, per farsi dire che cosa gli è stato detto all'interno della società in relazione a questi fatti, perché il Pubblico Ministero non li cita?

Allora penso di avere ragione, sul piano della logica, nel dire che questa anomalia nella vicenda della ricerca dei documenti conferisce genuinità e veridicità alla ricerca e al ritrovamento dei documenti stessi, ed è sinergica rispetto al primo argomento logico che Vi ho indicato, e cioè l'assurdità di consegnare solo una parte dei documenti se fosse stata una messa in scena. Questi due argomenti, quello logico e quello fattuale di un momento di anomalia in questa ricerca, unita anche alla precisione delle testimonianze che abbiamo sentito, Vi mette nelle condizioni di dire che questa ricerca è stata regolare e genuina.

Fra l'altro poi se Solvay avesse saputo che in quell'armadio c'erano dei documenti così importanti come mai avrebbe lasciato le chiavi a Gravina e ad altri? Cioè una situazione assolutamente incredibile. Ma poi non ho finito su questo argomento.

Ci sono le intercettazioni telefoniche, queste benedette intercettazioni telefoniche, queste importantissime intercettazioni telefoniche, con argomentazione veramente meravigliosa, nel senso che desta meraviglia, che è stupefacente; il Pubblico Ministero sostiene che le intercettazioni gli danno ragione su questo punto. È incredibile. "Carimati, nonostante l'importanza dei presunti ritrovamenti non li commenta" dice il dottor Ghio "con i suoi interlocutori, anzi dalla intercettazione numero 36 del 10 giugno 2008 risulta che la relazione Molinari dell'89 Carimati la conosceva benissimo, era una cosa vecchia per lui". Allora veramente qui diciamo siamo nel grottesco perché la intercettazione telefonica dimostra il contrario.

Philippe: "Dimmi una domanda che sicuramente il Comitato Comec mi chiederà nella caratterizzazione del 2001 l'anomalia piezometrica era già citata?". E ha ragione Philippe perché dice: "Ma insomma cos'è questa storia dell'alto piezometrico? Ma c'era nel piano di caratterizzazione del 2001?". "No, no - fa Giorgio - assolutamente no". Philippe: "Questo è fondamentale". Giorgio:

"Assolutamente, c'è soltanto nel documento del 1989 che poi è di Molinari esattamente". "Sei sicuro vero? Perché è ciò che devo dire al Comec, e nel CD-ROM non abbiamo l'informazione di questo, sei sicuro?". "Non sono sicuro, ma questo è facile da verificare". "Dirò che verificheremo - dice Philippe - ma che nella caratterizzazione del 2001 non era citato, e che adesso abbiamo la prova - adesso abbiamo la prova - che ciò esisteva già prima del 1989". Siamo al 10 giugno 2008, Signori della Corte, quando il rapporto di Lodone e Toninelli è del 4 giugno. Adesso dopo il 4 giugno, dopo l'indagine di Toninelli e di Lodone adesso abbiamo la prova. "Sei d'accordo con questo? È corretto?". "L'abbiamo dichiarato in settembre 2004 l'esistenza dell'alto piezometrico, e quindi diciamo che dal documento di Molinari ho i documenti senza allegati, ma ci dice molto chiaramente che c'è questa situazione, e in più si dice che questa situazione è responsabile dell'inquinamento della falda profonda". "Ho i documenti senza allegati" cioè Giorgio Carimati, che è in viaggio, e che sta discutendo con Philippe, dopo il 4 giugno, relazione Lodone, ha il documento che Lodone ha trovato. "Ho i documenti senza allegati" è estremamente importante perché Lodone ha trovato la relazione Molinari senza gli allegati. Tant'è vero che noi abbiamo depositato in agosto alla Procura della Repubblica la relazione Molinari che contiene un pezzo del primo allegato, e manca degli altri sette allegati che poi sono stati reperiti successivamente nell'altra documentazione.

Mi dispiace di avere trattato questo argomento quando siete stanchi, ma è importante. Adesso andiamo a riposarci un attimo, però prima fatemi dire che nel momento in cui Vi ho dimostrato che la ricerca dei documenti nel 2008 è vera e genuina, questo fa cadere quelle dichiarazioni paradossali su cui mi voglio fermare pochissimo del Pubblico Ministero, quando addirittura dice che Solvay sapeva di questa situazione quando ha fatto il contratto. Ma quando mai? Ma non si rende conto il Pubblico

Ministero di tutto quello che è accaduto per questa vicenda, per la falsificazione del PdC del 2001? C'è il processo a Bussi, c'è il processo qui, c'è un arbitrato internazionale, sono state fatte numerose *claims*, una denuncia nel 2004. E tutto diciamo facendo così, con il metodo che ormai gli abbiamo attribuito, e che abbiamo sottolineato, facendo dei sofismi sulla base di niente, dicendo che siccome ERM era nella *data room* del 2001... ERM è una società di consulenza internazionale, una multinazionale, tutti si rivolgono a poche di queste cose, come dire Kpmg o Deloitte. È normale rivolgersi ad ERM. E nove anni prima, nel 1992, ERM aveva fatto un lavoro, tra l'altro di tipo solo documentale, per Ausimont. E quindi ne trae la conseguenza che questi signori di ERM dovrebbero averci detto quello che sapevano nel 1992, ma sono passati nove anni. Sono passati nove anni, non c'era neanche un incarico di stabilire quale fosse la caratterizzazione del sito. Era la verifica dei documenti, punto e basta. Cioè, voglio dire, siamo veramente in situazioni in cui il Pubblico Ministero fa illazioni, supposizioni, c'è una povertà di certezza probatoria che fa veramente sgomento. Su questo mi fermo e riprendo all'ora che ritenete più opportuna.

Alle ore 12.50 la Corte dispone una sospensione dell'udienza.

* * * * *

Alle ore 14.00 la Corte rientra in aula e si procede come di seguito.

AVV. BOLOGNESI - Il programma del mio intervento pomeridiano sarebbe di concludere il discorso del dolo, che come Vi dicevo è quello che mi sta a cuore, rispetto ai temi della contaminazione esterna e della procedura di bonifica, quindi della barriera che tratterò unitariamente perché il tema della contaminazione esterna e della

effettuazione dei tempi della barriera sono temi che è bene trattare unitariamente.

Poi qualche accenno all'alto piezometrico per concludere sulla assoluta mancanza di dolo e di colpa nelle condotte di Carimati.

Prima di fare questo però datemi dieci minuti per dire perché comunque concluderò con la richiesta di una assoluzione per il fatto non sussiste pur non parlando *funditus* di argomenti che sono alla base di questa richiesta principale. Potrei dire che per parlare della questione del 439, dell'individuazione di un evento di avvelenamento, per parlare delle acque destinate all'alimentazione, per parlare dell'alto piezometrico e del nesso di causalità dovrei avere un'altra giornata, ma non lo dico. Dico che volontariamente ho incentrato il mio intervento sulla questione del dolo, e su questo proseguirò. Però qualche parola, solo per accennare agli argomenti che invece tratterò nella memoria che andremo a depositare, mi sembra assolutamente doveroso, stante le conclusioni che andrò a prendere.

Sul problema della individuazione dell'avvelenamento occorre intenderci, soprattutto con i Giudici popolari che forse non hanno un'idea molto chiara, né potrebbero averla, di che cosa significa reato permanente e reato istantaneo. Una parola su questo la devo dire. In udienza preliminare - il signor Pubblico Ministero lo ricorderà bene - io ho sollevato una grossa questione sotto il profilo della incompletezza del capo d'imputazione, perché tutti gli argomenti che ho trattato stamattina in udienza preliminare li ho riassunti per dimostrare al Giudice Moltrasio che il processo non poteva essere rinviato al giudizio della Corte di Assise in quelle condizioni. E siccome, i Giudici togati lo sanno bene, i Giudici popolari lo ascoltano questo momento, il rinvio a giudizio del Giudice dell'Udienza Preliminare è un momento di filtro in cui quel Giudice deve inviare al giudizio solo ciò che al dibattimento ha una probabilità di concludersi secondo il castello accusatorio. Se questo castello

accusatorio è evanescente, non ha basi, non ha gambe, il Giudice può dire al Pubblico Ministero di svolgere ulteriori indagini, di precisare il capo d'imputazione, di completare le indagini.

E io allora partii dal discorso ancora irrisolto della individuazione dell'inizio di questa vicenda dal 1995 per dire che questo va spiegato, perché altrimenti non si riesce ad individuare nell'ambito di un inquinamento storico, come è sicuramente quello di cui stiamo trattando, qual è il momento in cui si vuole individuare il fatto di avvelenamento. E il Giudice Moltrasio mi ha risposto intelligentemente, nel senso che nella sua ordinanza, nel suo provvedimento che sarà allegato alla mia memoria, che comunque Vi ricordo, egli dice: "Ma il problema è che il reato di cui all'articolo 439 è pacificamente un reato istantaneo, non un reato permanente, e quindi io salvo il capo d'imputazione del Pubblico Ministero perché anche se il capo d'imputazione del Pubblico Ministero termina con l'indicazione "in permanenza", il Pubblico Ministero non voleva e non poteva dire che si tratta di un reato permanente, ma intendeva semplicemente dire che una certa situazione che si era verificata, secondo il teorema accusatorio, nel maggio del 2008 aveva creato degli effetti che perduravano nel tempo. Allora qual è la differenza tra il reato permanente e il reato istantaneo? Faccio un esempio: il furto è un reato istantaneo perché nel momento in cui c'è l'impossessamento del bene il reato non è solo perfezionato, ma è anche consumato. Nel senso che si è chiuso il cerchio, e anche se io successivamente restituisco il bene, o lo tengo, o questo bene viene ricettato, comunque il fatto del furto è istantaneo, nel momento dell'impossessamento si conclude l'iter del reato, si perfeziona e si consuma. Un esempio di reato invece permanente è classicamente quello del sequestro di persona a scopo di estorsione. Laddove una persona viene privata della libertà, e in quel momento il reato si perfeziona, ma il reato non si consuma fino a

che perdura lo stato di detenzione dell'ostaggio. Il reato si consuma solo nel momento in cui l'ostaggio viene liberato, o in cui c'è il decesso dell'ostaggio, e quindi cessa quel tipo di situazione.

Allora, è assolutamente pacifico - non solo perché lo dice il Giudice Moltrasio, ma perché lo ha detto recentissimamente il Giudice dell'Udienza Preliminare di Milano, lo dice la Suprema Corte di Cassazione e nella memoria Vi farò avere tutti i precedenti più importanti su questo punto - che l'avvelenamento di cui all'articolo 439 è un reato istantaneo, che ha degli effetti permanenti, ma è nel momento in cui si verifica una situazione, in cui la concentrazione dei contaminanti nell'acqua portano al pericolo per la pubblica incolumità. In quel momento si è perfezionato e consumato il reato. Tutto quello che avviene dopo non rileva rispetto al fatto di reato. Cioè gli effetti di questo avvelenamento, che sono successivi a questo momento, non rilevano. C'è una situazione di fatto rispetto alla quale possono intervenire degli ulteriori reati, tipo un reato di omessa bonifica, o situazioni di questo tipo o di questo genere, ma il reato di avvelenamento si è perfezionato. Questo che cosa comporta?

Che cosa significa? Significa che il signor Pubblico Ministero doveva individuare dal 2002 al 2008 qual era il momento in cui Solvay aveva avvelenato le acque destinate all'alimentazione. Problema grossissimo e importantissimo su cui potrei parlare diverse volte, in cui diciamo si dovrebbe dire e sottolineare come sotto questo profilo i consulenti del Pubblico Ministero non abbiano provato nulla.

E guarda caso abbiamo delle indicazioni che provengono dalla Difesa di Ausimont, e nasce il problema della valutazione da parte del Giudice dei periti. Ho già detto mi pare in questo processo, o in altra sede, sempre in questo dibattito, che oggi il Giudice è ancora *peritus peritorum*. Ma in che senso? Non nel senso che il Giudice possa contraddire le tesi scientifiche più elaborate e più raffinate, perché un tempo

forse questo era possibile, ma oggi con il progresso della scienza e della tecnica nessuno di noi, anche con una cultura medio alta, può risolvere un problema scientifico. Quindi deve affidarsi al consulente. Ma qual è la squisita funzione del Giudice? Più del Giudice che dell'Avvocato, perché il Giudice è più abituato. Voi adesso che mi state ascoltando valutate e siete abituati a valutare la logicità e la pertinenza dei miei argomenti. È il Vostro lavoro. E quindi rispetto anche ai consulenti Voi avete lo squisito compito, che è tipicamente Vostro, di capire, di valutare la logicità delle indicazioni che danno i consulenti, e di fare una valutazione. Per questo siete più adatti di me a valutare, però mi sia consentito dire, in modo sommesso, che come fate a valutare la attendibilità del professor Francani o del professor Celico? Io credo che la valutazione dipenda dall'esame accurato dei loro argomenti, e soprattutto di come loro hanno reagito all'esame e al controesame. E allora io credo che la valutazione venga spontanea.

Come dico, su questo si dovrebbe parlare molto. Può darsi che ve ne sia occasione in sede di replica, se il Pubblico Ministero toccherà un argomento di questo tipo e di questo genere. Il messaggio che Vi volevo lanciare è questo, che c'è un grosso problema di individuazione dell'evento di avvelenamento perché il reato di avvelenamento è un reato istantaneo, e quindi bisogna individuare, rispetto ad una contaminazione storica, in quale momento si è verificato un fatto che ha portato un aggravamento di questo inquinamento storico nel senso che abbia portato alla contaminazione di matrici ambientali che non erano prima contaminate.

Problema non piccolo. E problema non piccolo quello del nesso causale, di cui parlo tre minuti, come ho parlato tre minuti dell'evento. Cioè qui come ha fatto il Pubblico Ministero a mandare gli imputati a giudizio senza avere una minima prova del nesso causale tra le condotte che contesta e l'evento? Esempio dell'alto piezometrico, io a

Ensr non credo mai, per le ragioni che ho detto, e quindi mi interessa fino ad un certo punto che Ensr nel 2005 abbia detto che l'alto piezometrico rimaneva confinato entro il sito. Però quando questo discorso lo fa anche Aquala nel 2008, e lo fa il professor Francani nel modo chiaro, preciso, inequivocabile, che ha indicato qui alla Corte in dibattimento, io dico: ma in che condizioni siamo? E qui oltre tutto, una volta tanto, non abbiamo un contraddittorio neanche dalla parte di Ausimont. Cioè non c'è nel processo nessuna voce che sia diversa da quella che indica come l'alto piezometrico rimanga all'interno dello stabilimento; quando il capo d'imputazione pone l'irraggiamento delle acque, a causa dell'alto piezometrico, come momento di efficienza causale delle condotte rispetto all'evento. Come fa il Pubblico Ministero ad andare a giudizio in una condizione di questo genere? E come fa oggi ad insistere sulla sua richiesta di condanna, e quale condanna, in una situazione di questo genere? Questi sono gli argomenti di cui non parlo, che saranno oggetto della memoria, che sono argomenti che saranno oggetto di replica, se ci sarà replica, perché, come Vi ho detto, mi interessa assolutamente dimostrarvi quella che è una tesi subordinata, ma che per me è principale, e cioè che Giorgio Carimati non ha agito né con dolo né con colpa. Quindi torniamo a noi e torniamo all'argomento della contaminazione esterna e della barriera.

Secondo il Pubblico Ministero, per quanto riguarda la contaminazione esterna, nel 2004 non abbiamo fatto nessun accenno alla contaminazione esterna, pagina 89 della memoria del Pubblico Ministero, in cui il dottor Ghio afferma che nessun accenno, neppure alla contaminazione all'esterno del sito, salvo l'indicazione che il pozzo irriguo, posto a nord, ma pur sempre nell'area di proprietà, era contaminato da cromo VI, fluoruro, tetracloroetilene e cloroformio. Ma come si fa a dire questo?

Francamente io non lo capisco, oppure forse lo capisco e tra pochi secondi Ve lo dirò.

Cioè dalla relazione Ensr del 2004, con tutto il male che si può dire di Ensr, è indicata chiaramente la contaminazione dei piezometri Valle 1 e Valle 2. I piezometri Valle 1 e Valle 2, Signori della Corte, sono realizzati appositamente a valle del confine dell'area industriale, a valle idrogeologica del sito, e non a un metro, ma a 100 metri, e 350 metri rispettivamente dal confine dello stabilimento, in mezza campagna. Siamo all'interno della proprietà di Solvay, ma dove Solvay appunto poteva operare. Ma siamo sicuramente a valle idrogeologica del sito, e sono piezometri estremamente e chiaramente significativi. Infatti li denunciemo e chiediamo di fare la barriera. Senza contare che il pozzo irriguo, il cui inquinamento è stato denunciato, e dove abbiamo dato una pescatina, benché fosse fuori dai nostri confini, sia addirittura al di fuori dei confini della proprietà.

Io francamente non capisco, o forse capisco, perché questa paradossale indicazione accusatoria, che poi il Pubblico Ministero subito, come vedremo, si rimangia, può darsi che è in contrasto palese con gli atti, può darsi che derivi dalle dichiarazioni del dottor Maffiotti, pagina 91, udienza 17 aprile 2013, secondo cui le prime comunicazioni in ordine alla scoperta della contaminazione esterna risalgono al marzo 2005. Siamo insorti decisamente rispetto a questa dichiarazione di Maffiotti.

C'è stato un controesame duro. E in sede di controesame Maffiotti è stato smentito, e quando non ha potuto replicare a ciò che gli veniva contestato si è difeso dicendo che comunque lui non era stato presente al tavolo tecnico del 3 novembre 2004, e che pertanto era giustificato se si era sbagliato. Giustificazione per altro non per pesare, ma per dire le cose come stanno, che mostra l'accordo, posto che lo stesso Maffiotti aveva allegato la relazione Ensr alla comunicazione di reato del 20 maggio 2008, per cui la conosceva bene. Quindi perché venire al dibattimento e dire che abbiamo denunciato l'alto piezometrico nel 2005, se lo abbiamo denunciato nel 2004, seppure

tramite Ensr?

Comunque il Pubblico Ministero finisce, come dicevo per rimangiarsi questa assurda prospettazione perché sviluppa subito dopo una diversa teoria accusatoria, e cioè è vero che Solvay ha denunciato la contaminazione nel 2004, ma poi nel 2005 la nega.

Ma come si fa a dire questo? Cioè questa volta, a parte la questione delle curve di isoconcentrazione, di cui si è già parlato, e quindi di cui non parlo, ma che è una cosa che è stata sottolineata benissimo, la *boutade* questa volta nasce dal maresciallo Ammirata, il quale formula questa bella teoria: "Poiché abbiamo ritrovato quattro o cinque versioni in bozza della relazione Ensr del settembre 2004, nelle prime versioni compare l'espressione «messa in sicurezza di emergenza», mentre nelle altre si parla semplicemente di «messa in sicurezza»...", allora vuole dire che noi volevamo nascondere la emergenza. Ma vogliamo scherzare?

Ma se adesso parleremo della procedura di bonifica e di tutti i tentativi fortissimi che Solvay ha fatto per dare luogo alla barriera, negata pervicacemente nel 2005 e nel 2006, io veramente non so come rispondere. Cioè, voglio dire, il ragionamento accusatorio è: allora nascondono l'emergenza e quindi è Carimati che pone in essere condotte dolose. Ma è assurdo. Assurdo e anche banale. Si tratta però di banalità che portano con sé altre banalità, che sono quelle di volere dire che la messa in sicurezza di emergenza l'avremmo dovuta fare nonostante il divieto degli enti.

Per questo Vi dicevo che gli aspetti della contaminazione esterna, e gli aspetti che riguardano la procedura di bonifica, vanno guardati in un unico contesto. Parliamo di questa barriera idraulica, e ci accorgiamo subito che le condotte sono di segno opposto a quelle del dolo pur anco anche eventuale. Nella relazione tecnica di Ensr, relativa alle indagini integrative, Solvay propone un'opera di messa in sicurezza di emergenza. Per la falda superficiale si dice testualmente nella relazione Ensr a pagina

9 punto 1: "Per evitare la migrazione della contaminazione *offsite* o verso matrici non impattate".

La volontà della società viene ribadita anche in sede di tavolo tecnico, perché in data 3 novembre 2004 Voi sapete c'è un tavolo tecnico per esaminare la relazione tecnica inviata da Ensr il 27 settembre 2004. E noi insistiamo, ma in questa sede gli enti, in particolare la Provincia (sempre la Provincia), in persona del dottor Bobbio, "avanza dubbi circa la proposta ritenendo invece più opportuno - si dice - procedere con un progetto preliminare di bonifica". Questa linea della Conferenza dei Servizi viene mantenuta nel tempo dagli enti, e noi Vi abbiamo prodotto, mi pare nell'udienza in cui io ho controesaminato Maffiotti, una serie di missive: 1 marzo 2005, 27 maggio 2005, 12 dicembre 2005, 2 febbraio 2006. Le abbiamo prodotte all'udienza del 27 marzo 2013, dove noi insistevamo per la barriera, e dove la Conferenza dei Servizi insisteva invece perché la società presentasse un progetto preliminare di bonifica che comprendesse la barriera.

Prima di entrare nello specifico di questa *querelle* mi sembra di dover dire subito che questa situazione denota un atteggiamento assolutamente incompatibile con il dolo eventuale. Solvay e Carimati vogliono agire, vogliono attuare la barriera e insistono. E quanta ragione avevano, Signori della Corte. E mi spiego. Si dice da parte del signor Pubblico Ministero, e anche degli enti, ma anche di Maffiotti, ma anche di tutti coloro che seguono questa assurda tesi: eh, ma la barriera con quattro pozzi non era sufficiente, quindi era un modo di porre in essere un'opera per perdere tempo, per non fare spese maggiori, e per fare qualche cosa che era inutile.

È qualcosa che si è rivelato inutile, nel senso cioè che due anni dopo - perché vedremo qual è stato l'iter di questa discussione con gli enti - quando finalmente è entrato in vigore il Testo Unico Ambientale, la 152 del 2006, abbiamo avuto la

possibilità di fare davvero la barriera di nostra iniziativa, come misura di prevenzione, ci siamo accorti che la barriera - lo dicevo nella mia discussione di questa mattina - non era sufficiente, non riusciva a trattenere l'acqua che la falda naturalmente portava. E questo è stato il primo campanello di allarme, la prima perplessità che ha consentito poi di arrivare a quell'iter di cui Vi ho parlato stamane, e cioè di arrivare alla nomina di Aquale, alla nomina di Environ, e infine ai piezometri profondi che hanno verificato la assoluta erroneità del modello concettuale di Bortolami e Di Molfetta. Ma, scusino, se ci fosse stato consentito di porre i nostri quattro pozzi barriera in quel momento nel 2004, allora questo tipo di situazione si sarebbe evidenziata subito, e avremmo risparmiato due anni.

La questione è molto tecnica, ma credo che Voi ormai siate entrati nel processo. Cioè qual è il problema della barriera? Il problema della barriera è che Solvay e Carimati sanno che c'è una contaminazione esterna, perché lo dice Ensr appunto nella relazione del 2004, ma Ensr nella relazione del 2004 si guarda bene di parlare di mancata separazione delle falde, e quindi di problematiche di falda profonda. Ed è la mancanza di conoscenze, rispetto alla separazione delle falde che crea il problema, perché io credo, e lo credo come dicevo questa mattina in modo verosimile, in modo ragionato, in modo collegato al modello concettuale esistente, che vi sia una ampia e ubiquitaria separazione delle falde. Per cui il PdC del 2001 mi dice che la falda acquifera superficiale è di modesta portata, io che cosa faccio? Faccio una barriera sul percorso della falda. Faccio quello che devo fare per le conoscenze che ho. Se il modello concettuale fosse stato esatto, se il piano di caratterizzazione del 2001 non fosse stato falsificato, la barriera era assolutamente adatta alla situazione.

E quindi abbiamo perso due anni. Abbiamo perso due anni, perché ci saremmo accorti subito che la barriera, pur posta sulla direzione della falda, a causa del fatto

che la falda era più potente di quanto si poteva pensare, perché non c'è una falda superficiale e una falda profonda, ma c'è sostanzialmente un'unica falda, ed è per questo che la portata era tale per cui i pozzi barriera non avevano avuto efficacia. Ed è da lì che è iniziato il percorso per arrivare alla soluzione del problema.

Ma torniamo alla Conferenza dei Servizi. La tesi del Pubblico Ministero, secondo cui Solvay avrebbe dovuto attuare la barriera nel 2005 di iniziativa e contro la volontà degli enti è una tesi assurda. Dice il Pubblico Ministero: "Gli enti non hanno mai detto che la MISE non si poteva fare, non hanno mai rifiutato niente, non hanno mai bocciato niente perché non occorre nessuna autorizzazione". Io trasecolo, c'è una documentazione incredibilmente chiara, incredibilmente precisa, c'è una corrispondenza che Vi ho prodotto all'udienza del 27 marzo 2013, da cui risulta che in data 16 febbraio 2005 Solvay aveva inviato un documento in cui indicava le modalità con cui avrebbe voluto attuare la barriera, e che l'1 marzo 2005 il Comune aveva risposto che il suddetto intervento doveva essere opportunamente sottoposto agli enti e approvato in una apposita Conferenza dei Servizi.

Nonostante ciò, e comunque a seguito di ciò, il 23 marzo del 2005, Solvay invia il progetto di bonifica. Il 27 maggio 2005 il Comune ripete che occorre un apposito progetto. Ma lo avevamo appena inviato. Ci rispondono, come se fossimo *minus habentes*, perché ci dicono "devi presentare un progetto", noi lo presentiamo e ci rispondono "ma dovete presentare il progetto".

Si dice che il piano di caratterizzazione è già stato approvato il 13 novembre, e quindi si sottolinea che attendono il progetto preliminare, il progetto definitivo. Il 2 agosto 2005 Solvay insiste dicendo che la società ritiene di dare la precedenza al problema, e quindi che effettuerà la barriera che farà parte del progetto preliminare di bonifica che la Conferenza dei Servizi ci chiede.

L'Avvocato Santa Maria all'udienza di lunedì scorso ha proiettato la slide nella quale ha rappresentato come il Comune il 12 dicembre del 2005 ribadisca che qualsiasi tipo di intervento dovrà essere sottoposto agli enti, ed eventualmente approvato in sede di Conferenza dei Servizi. Io produco un'altra slide, che è quella nella stessa data della Provincia, la quale è sempre la Provincia che interviene nei modi più incongrui, la quale non solo ribadisce questo concetto, ma dice: "Si resta in attesa del progetto di bonifica, e si ritiene opportuno che il Comune fissi un termine perentorio per Solvay per depositare il progetto di bonifica. Si ritiene che le problematiche relative alla caratterizzazione siano già evidenziate. La ditta potrà poi autonomamente valutare". Che cosa grave, Presidente! Questi sanno esattamente come stanno le cose, l'abbiamo provato, sanno esattamente come stanno le cose, non importa a loro nulla della realtà del sito. "Si ritiene che le problematiche relative alla caratterizzazione siano già state evidenziate". Ma come, date un termine perentorio a Solvay che saprà lei se va bene o no. Ma come? Ma sono questi i doveri della Conferenza dei Servizi? Di ignorare ciò che si sa e di attendere al varco Solvay, alla quale si vogliono attribuire situazioni che non le competono? Quindi molto inquietante tutto questo. Sempre la Provincia. Non aveva alcun obbligo di intervenire la Provincia. Il Comune, con la slide proiettata dall'Avvocato Santa Maria, aveva già dato, ma invece rincara la dose, chiede la fissazione di un termine perentorio.

Ma il Comune ottempera perché il 2 febbraio del 2006 il Comune ottempera la richiesta della Provincia e fissa un termine perentorio per la presentazione del progetto preliminare di bonifica al 30 marzo 2006. È una minaccia questa.

È una minaccia, Signori della Corte, perché non si voleva che noi facessimo la barriera, perché se si faceva la barriera si capiva che la barriera sarebbe stata insufficiente, e quindi saremmo arrivati alle conclusioni cui siamo arrivati molto

tempo dopo, e che almeno molti componenti della Conferenza dei Servizi già conoscevano. Ed è una minaccia forte perché in caso di inottemperanza ad un progetto preliminare di bonifica, come ci viene chiesto, noi rispondiamo del 650 del Codice Penale, perché veniamo meno ad un ordine dell'Autorità, rispondiamo di omessa bonifica, ai sensi dell'articolo 51 bis del Decreto Ministeriale 471/99, ci sottoponiamo ad una diffida del Comune, ex articolo 17 comma 9 del Decreto Ronchi e dell'articolo 8 del Regolamento. Con passaggio, se noi non ottemperiamo, della bonifica all'Amministrazione, la quale subisce i costi della bonifica, ma acquista la proprietà del sito. È incredibile. E il piano preliminare di bonifica lo presentiamo nei termini. Noi il 30 giugno del 2006 presentiamo il piano di bonifica con tutti i dubbi che avevamo, con tutte le nostre richieste di fare la barriera che non sono state accolte.

Allora, i fatti sono lapalissiani, Solvay voleva fare la bonifica e gli enti lo hanno impedito. La tesi giuridica del Pubblico Ministero è assurda, cioè voi dovevate farlo stesso. Ma non è vero. Vi prego di riguardare, perché è necessario a questo punto, l'articolo 9 del Decreto Ministeriale 471/99, che è il Regolamento del Decreto Ronchi, e che lo attua, e l'articolo 5 di questo stesso Regolamento.

L'articolo 9, che prevede la effettuazione delle procedure di bonifica di iniziativa del privato, va letto. E che cosa dice l'articolo 9? Dice che il proprietario, o comunque colui che è responsabile di un inquinamento, il quale si trovi nelle condizioni di dover fare una messa in sicurezza di emergenza, cosa deve fare? Dice l'articolo 9 deve comunicarlo alla Conferenza dei Servizi, o se lo ha già fatto lo deve comunicare immediatamente dopo, o se il procedimento è in corso lo deve comunque comunicare, perché la Conferenza dei Servizi ha il diritto di dare delle prescrizioni e di dare delle indicazioni. E questo è ovvio, perché una volta che è aperta una

procedura di bonifica la Conferenza dei Servizi è la regista della procedura di bonifica, è la responsabile della procedura di bonifica.

Invece l'articolo 5 e gli articoli successivi del Decreto Ministeriale 471/99 dicono che ove invece vi sia un progetto preliminare di bonifica con messa in sicurezza, allora il discorso passa dall'autonomia, sempre relativa, del privato, assolutamente alla gestione da parte della Conferenza dei Servizi. Quindi non esiste il fatto che indipendentemente dagli enti di controllo io ponga in essere una messa in sicurezza di emergenza, perché devo o dirlo prima di farlo o dirlo appena l'ho fatto. E noi che cosa abbiamo fatto? Non era uno sversamento di un camion di gasolio casualmente avvenuto in stabilimento. Siamo di fronte ad una contaminazione storica, siamo di fronte ad una situazione in cui proponiamo una messa in sicurezza di emergenza, e lo comunichiamo agli enti. Nel momento in cui gli enti ci dicono: no, tu devi presentare un progetto preliminare di bonifica con il progetto di barriera inserito, siamo nell'articolo 11 della procedura di bonifica in fasi. Bisogna leggerlo questo Decreto Ministeriale 471/99, perché il Pubblico Ministero o non lo ha letto, o non lo vuole leggere. Comunque nella memoria questi passaggi tecnici saranno ben precisati in modo che Voi possiate precisare le norme del Decreto Ministeriale 471/99, e verificare la bontà delle mie argomentazioni.

Comunque noi il piano preliminare di bonifica lo presentiamo nei termini, con allegato il progetto della barriera idraulica che era già stato inviato agli enti fin dal 23 marzo del 2005. Se non che il 3 marzo del 2006 viene approvato il Testo Unico Ambientale e il Decreto Legislativo 152 del 2006, che è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, e produce quindi effetti a partire dal 29 aprile del 2006.

Il 10 aprile del 2006 il Comune, che aveva già indetto la Conferenza dei Servizi per valutare il progetto preliminare di bonifica di Solvay per il 25 maggio 2006,

comunica che ci sono dei problemi, perché è entrato in vigore il nuovo Testo Unico Ambientale che va verificato. Il 15 maggio 2006 il Comune comunica che la Conferenza dei Servizi del 25 maggio 2006 non si terrà perché sono stati posti dei quesiti alla Regione in ordine alla competenza della procedura di bonifica in capo al Comune e alla Conferenza dei Servizi. Tutti questi documenti, che non Vi chiedo di leggere, anche se li stiamo proiettando, sono importanti perché poi potrete seguire il ragionamento senza fare una ricerca, o comunque facendo anche la ricerca, ma confrontando le mie indicazioni con la ricerca che farete.

Il 25 maggio del 2006 la Regione risponde al Comune dicendo che la nuova disciplina del Testo Unico Ambientale contiene una normativa transitoria, e che è a quella a cui ci si deve attenere. Il 18 luglio del 2006 il Comune comunica che il Piano Preliminare di Bonifica non potrà essere valutato e che Solvay deve adeguarsi alla nuova normativa e provvedere alla analisi di rischio specifica, che è prevista dalla 152 del 2006. Fermiamoci un attimo a questo punto, e ditemi sinceramente se rispetto ad un iter così tormentato, e ad una situazione normativa, che è quella che Vi ho rappresentato, si può dire che Carimati potesse fare di più di quello che ha fatto in base alle sue conoscenze. E ditemi se questa intensissima attività, intesa alla effettuazione della barriera, non è per caso la prova evidente, lapalissiana, della mancanza di dolo sia rispetto al problema della contaminazione esterna, che rispetto al tema dei tempi e della procedura di bonifica.

Tra l'altro poi mi permetto di dire che la perentorietà dell'ordine del Comune dicendo: è entrata in vigore la 152, e quindi Voi dovete fare l'analisi di rischio sito specifica, e quindi tutto quello che avete fatto noi lo mettiamo in un cassetto, che vuole dire lo buttiamo in un cestino, e che vuole dire dovete ricominciare daccapo, e che vuole dire il nostro scopo, che voi non facciate la barriera, e che non si parli di

messa in sicurezza di emergenza, lo abbiamo ottenuto. Perché non si voleva parlare di messa in sicurezza di emergenza? Perché la messa in sicurezza di emergenza suona male alla Conferenza dei Servizi. Suona male perché non è una messa in sicurezza di emergenza visto che lo si sapeva da prima, visto che lo si sapeva da decenni. E quindi parlare di messa in sicurezza di emergenza agli occhi degli enti vuole dire un'accusa. Quello che noi ti proponiamo di fare adesso in emergenza, vuole dire che lo dovevi fare tu prima perché l'emergenza c'era anche prima. Quindi non parliamo di emergenza, non vogliamo sentirne parlare. E quando si è così perentori nel dire che con la 152 bisogna mettere nel cassetto tutto il lavoro che abbiamo fatto, fra l'altro c'è anche da discutere, perché l'articolo 265 comma 4 del Testo Unico Ambientale dice: "Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente Decreto, entro cent'ottanta giorni da tale data può essere presentata all'Autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'Autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti necessarie". Ora, cosa vuole dire questa normativa transitoria? Secondo me a prima lettura vuole dire che se io non chiedo di procedere ai sensi della 152 continuo a procedere ai sensi del Decreto Ministeriale 471/99. La *querelle* può essere sul punto degli interventi realizzati, e cioè cosa si intenda per interventi realizzati, cioè se basti che io abbia presentato un piano preliminare di bonifica, che ho presentato con un progetto di MISE, oppure no.

La questione potrà esserci anche da un punto di vista diciamo teorico, però che cosa dire il TAR Friuli Venezia Giulia con la sentenza del 28 gennaio 2008 numero 90? Dice: "Qualora il privato non chieda nei termini di cent'ottanta giorni la rimodulazione degli obiettivi questi continuerà ad attuare la procedura di bonifica

secondo la normativa previgente". E allora, la lettera del Comune del 18 luglio 2006 è troppo perentoria, è troppo frettolosa. E cosa deve fare Solvay di fronte ad una situazione di questo genere?

Avete ancora una volta le intercettazioni telefoniche, quelle di Bigini, il quale dice: ma cosa devo fare con questi enti? Devo portare le cose all'estremo? Devo dire che loro lo sapevano già? Devo dire questo? Devo dire quell'altro? Cerchiamo di trovare un qualche modo, di fronte a questa violenta reazione contro di noi, che cosa dobbiamo fare noi che dobbiamo gestire un sito e che siamo in continuo contatto con le problematiche che gli enti governano? E quindi ditemi Voi se in una situazione di questo tipo e di questo genere si può davvero dire che Solvay abbia ritardato la procedura di bonifica, quando Carimati arriva nel 2004 e la prima cosa che fa è quella di chiedere che venga effettuata una barriera. Giustamente.

La barriera infatti poi verrà fatta nel 2007, quando appunto entrando in vigore il decreto 152/2006 non c'è nessun dubbio che come MIPRE la possa fare, ma la MIPRE va bene anche agli enti, perché c'è una riunione informale in Comune, in cui si dice: "Noi adesso con la 152, mentre facciamo l'analisi del sito specifica, noi intanto la barriera la facciamo". E quelli dicono: "Va bene, come MIPRE mi può stare bene". Perché quello che gli suona male era la misura di sicurezza di emergenza, per ovvi motivi.

Quindi quando il Pubblico Ministero, durante la istruttoria dibattimentale, fa fuoco e fiamme, insieme a Maffiotti e ad altri, per dire: ah, questa bonifica è durata un tempo enorme, che doveva essere fatta subito. Ah, sì, sì.

Ma infatti c'è un altro particolare che io voglio sottolineare per chiudere questo argomento. Altri due anni, Signor Presidente, sono stati persi da Ausimont, perché quando Ausimont propone l'autodenuncia il 28 marzo del 2001, denuncia depositata

dall'ingegner Tartuferi il 28 marzo del 2001, quindi i nomi che abbiamo fatto all'inizio della mia discussione ritornano nei fatti, la Regione che cosa fa di fronte all'autodenuncia di Ausimont, che è del 28 marzo? Il 26 aprile risponde, prende atto di una situazione che era una situazione relativamente nuova, perché il Decreto Ministeriale 471/99 dava appunto la possibilità, dopo varie proroghe, alle imprese di denunciare la contaminazione del sito entro il 31 marzo del 2001 con un seguito di tipo premiale in un certo senso, perché chi faceva questa autodenuncia non era tenuto ad iniziare immediatamente la bonifica, ma poteva scegliere che fosse la Regione, dopo aver valutato il rischio che il sito comportava, a stabilire il momento in cui iniziava l'obbligo di bonifica. E infatti la Regione il 26 aprile del 2001 chiede se Ausimont vuole iniziare la bonifica subito, senza attendere la data stabilita dalla Regione, oppure se vuole usufruire di questa procedura che rimanda il momento della bonifica alla valutazione della Regione e all'inserimento nel piano regionale delle bonifiche, del momento in cui questa bonifica deve iniziare a seconda dell'urgenza.

Allora il 21 maggio del 2001, sempre Tartuferi, ovviamente dice di no, dice che Ausimont aderisce al comma 3 del articolo 9 del Decreto Ministeriale 471/99, e quindi procedura agevolata, e quindi premiale, nel senso che non vi è obbligo di procedere subito alla bonifica, ma si può attendere che la Regione fissi un termine in base alla graduatoria. Ma come si forma questa graduatoria, Signor Presidente e Signori della Corte? La Regione il 12 marzo del 2002, vista la scelta di Ausimont, dice che occorre determinare l'indice di rischio del sito, e invia ad Ausimont due moduli, il modulo A e il modulo B, che devono essere compilati e rimandati alla Regione, perché la Regione valuti l'indice di rischio.

Il 9 maggio del 2002 l'ingegner Tartuferi invia i moduli A e B, dove si dice che la messa in sicurezza di emergenza è già stata attuata, che non c'è contaminazione del

suolo, che non c'è contaminazione delle acque, che non vi sono rifiuti inquinanti. E allora il 25 luglio del 2002 la Regione comunica che l'obbligo della bonifica decorrerà dall'ottavo mese, dalla pubblicazione della delibera regionale che è il 22 luglio del 2002. L'1 agosto del 2002 il Bollettino Ufficiale indica la bonifica Ausimont al posto numero 37 nel Piano Regionale, e quindi l'obbligo della bonifica inizia dall'1 aprile 2003. E quindi due anni persi, perché credo che siamo tutti d'accordo che nella situazione in cui era il sito questa autodenuncia ex articolo 17 è una autodenuncia che è sembrata apparentemente virtuosa, ma ha portato la bonifica ad iniziare due anni dopo la denuncia, quando c'era un sito che aveva la necessità di una messa in sicurezza immediata, di un intervento immediato. Quindi due anni li abbiamo persi dal 2001 al 2003, e mica ci eravamo noi dal 2001 al 2003?

E due anni li abbiamo persi con la barriera idraulica, che poteva essere effettuata nel 2004 dando la misura di quello che erano i problemi, e poi non si può certo fare carico a Solvay dell'entrata in vigore della 152 del 2006, anche se si vuole dire che il Comune ha agito correttamente.

Allora mi sembra di aver dimostrato, senza alcuna ombra di dubbio, che ipotizzare il dolo, per di più il dolo eventuale, che vuole dire rappresentazione, volizione, bilanciamento del tuo scopo, con l'evento, sia assurdo, impensabile riferirlo alla vicenda della MISE. E ritornando alla contaminazione esterna, che è il discorso assolutamente collegamento, risulta ridicolo, mi sia consentito dire, senza volere uscire dai limiti di un discorso accettabile, che è ridicolo sostenere che Carimati ha negato o sottovalutato la contaminazione esterna denunciata nella relazione del 2004, perché ha fatto tutto quello che era umanamente possibile, perché a fronte della denuncia e della indicazione della contaminazione esterna, alla contaminazione esterna si provvedesse tramite la barriera, il che non è stato possibile fino al gennaio

del 2007, per ragioni che non dipendono da noi. L'accusa di inerzia è assolutamente e semplicemente assurda, e soprattutto nel quadro generale risulta inaccettabile.

E assurda, e anche irritante, se mi è consentito dire, è l'altra accusa che il Pubblico Ministero muove quando dice che nel documento 21 febbraio 2005, in cui si fa un bilancio della situazione a quella data, Solvay dice che non vi era contaminazione esterna. No, Solvay dice che Arpa e Regione Piemonte hanno pubblicato dati delle acque dei pozzi appartenenti alla rete di monitoraggio della Regione Piemonte, che non evidenziano la presenza di stati di contaminazione accertata in falda. Fatti della Regione di dire una cosa di questo tipo o di questo genere. E che cosa fa Solvay, Signori della Corte, di fronte a questa indicazione che viene dagli enti, non da Solvay? Si adegua e si adagia su questa indicazione dicendo: ah, va bene, se voi dite che non c'è la contaminazione io posso dormire sogni tranquilli? E no, Solvay sta ai dati dei piezometri Valle 1 e Valle 2 e insiste per due anni perché si faccia la barriera. Ditemi Voi, francamente, ma come si fa a confezionare accuse di questo genere, e a continuare a seguirle, quando tutti abbiamo letto gli atti e sappiamo che da decenni gli enti sono a conoscenza della contaminazione di pozzi a valle dello stabilimento. E invece di dirlo inviano dei dati generici, si oppongono alla barriera. Un'accusa veramente inquietante, che poi fa il paio con altre cose, tipo quella della sparizione dell'emergenza, di cui Vi parlavo prima. Sono veramente banalità. Quindi è assurdo parlare di dolo.

Io non so, andate un attimo con la mente indietro alla deposizione del maresciallo Ammirata. Noi diciamo abbiamo fatto una scelta, oltre tutto piuttosto discussa in quella sede, e cioè il maresciallo Ammirata non lo abbiamo controesaminato, perché erano talmente enormi le cose non vere che il maresciallo Ammirata Vi aveva propinato che abbiamo preferito, che in Voi si potesse instaurare una qualche

considerazione negativa, pur di prepararci accuratamente a rispondere ad Ammirata da un punto di vista tecnico e scientifico. E lo abbiamo fatto. Io Vi prego di confrontare quella indicazione che è stata così pesantemente smentita. E noi abbiamo pensato che il problema fosse che il maresciallo Ammirata non è uno scienziato, non è un tecnico, anche se è un bravissimo Agente di Polizia giudiziaria, sottufficiale o ufficiale. Certo quando abbiamo visto che il maresciallo Ammirata era anche il fautore della archiviazione del processo del 2002 ci siamo un po' spaventati, abbiamo cominciato a pensare che non ci sia solo buona fede, che ci sia appunto quella indicazione convergente da più parti contro Solvay per motivi che lascio a Voi di valutare tra tutti quelli che Vi abbiamo rappresentato.

Come si fa a parlare di dolo? Non può essersi rappresentata la possibilità di un aggravamento della contaminazione esterna perché Carimati si è attivato per impedire questo fatto, comunica i dati di Valle 1 e di Valle 2, ben oltre i confini di stabilimento, a monte idrogeologico del sito, e del pozzo irriguo, propone la MISE con l'insistenza che abbiamo visto. E quindi ha voluto che cosa, secondo quanto Vi indica la Suprema Corte? Non ha voluto alcuna strategia di nascondimento, di celare i dati. Ha voluto agire. Non ha voluto bilanciare nessun interesse che sia prevalso pur rappresentandosi la possibilità di un avvelenamento che non esiste e che egli comunque non poteva rappresentarsi. Ripeto che la Barriera indicata da Solvay nel 2004 era adeguata rispetto alle conoscenze che Vi erano in quel momento.

Ripeto, per concludere, e cerco di non essere troppo ripetitivo, ma per chiudere il discorso: tutto quello che è avvenuto dopo (Aquale, Environ, e i piezometri profondi per verificare la falda profonda prima dell'emergenza cromo) sono indicativi della mancanza di dolo in capo a Carimati.

Per quanto riguarda falda superficiale e rapporti con gli enti, procedura di bonifica e

sua durata, non credo di potere dire di più e non credo che si potesse dire di più, oltre a quello che è stato detto anche nella udienza precedente.

Sull'alto piezometrico io preferisco non parlare molto, poche battute, Signor Presidente. Vorrei però che Voi vedeste una e-mail, anzi una intercettazione telefonica che è tra Bigini e Carimati. Stefano Bigini: "Ma tu sei certo che ora noi non si sta inquinando la zona dello zuccherificio?". Giorgio: "Ma no, ascoltami, io sono convinto di no, assolutamente no". Ecco, voglio dire, questa è la dimostrazione della assurdità di parlare di dolo laddove dalla genuinità di una intercettazione telefonica risulta la mancanza di qualsivoglia rappresentazione di un problema e la mancanza di alcuna volontà. Tra l'altro poi qui siamo in piena emergenza cromo e siamo al 4 giugno del 2008, quando Carimati aveva già avuto le indicazioni da Lodone e Toninelli, e non è ancora quella dei piezometri di falda profonda che verranno dopo.

Allora che cosa dice Toninelli in questa intercettazione telefonica importantissima e interessantissima? Toninelli è insieme a Lodone a Spinetta a fare le ricerche, trovano i cinque documenti di cui Vi ho parlato stamattina e fanno rapporto a Carimati. E Carimati dice: "Quali sono allora le conclusioni?". E Toninelli dice: "Eh, ma le conclusioni sono queste, guarda, che è saltato fuori che c'era una canaletta addirittura a cielo aperto che portava il cromo dallo stabilimento allo zuccherificio, ovviamente in tempi storici". E quindi Carimati, che sa questo, quando Bigini che è appena arrivato e gli chiede: "Non è che noi stiamo, a causa dell'alto piezometrico" perché leggetela tutta la telefonata, ora non voglio farvi perdere tempo, si sta parlando del fatto che Bigini deve andare alla Conferenza dei Servizi per discutere con la Conferenza dei Servizi del problema dell'alto piezometrico. E dice a Giorgio, è la funzione HSE, e lui è il direttore di stabilimento, dice: "Siamo sicuri che non stiamo

inquinando lo zuccherificio?". E Carimati dice: "Assolutamente no".

Il bello è che ha anche ragione, perché qui non è, come Vi dicevo poc'anzi, soltanto una questione di dolo. Qui è la questione che l'alto piezometrico non esce neppure dallo stabilimento. Lo dicono tutti i consulenti che abbiamo sentito.

E allora dopo questa disamina io penso, spero che Voi siate d'accordo con me sul fatto che le condizioni che le Sezioni Unite della Cassazione indicano per il riconoscimento del dolo eventuale non ci sono. Ma sento il dovere e la necessità di andare verso la conclusione del mio intervento sottolineando un altro passo importante della sentenza delle Sezioni Unite, in cui vengono svolte alcune considerazioni sulla valutazione della prova, e cioè su come Voi dovete valutare la prova, di qual è il modo con il quale Voi dovete approcciare questo processo e questi problemi che stiamo trattando.

Per i Giudici togati sono questioni assolutamente pacifiche. Perdonatemi, ma io voglio cercare di creare su questo punto un contraddittorio tacito con... Sarebbe bello che il processo non si facesse così, sarebbe bello che il processo si facesse attorno ad una tavola rotonda, in cui Voi mi dite quello che pensate e io Vi rispondo, o io Vi dico quello che penso e Voi mi dite: eh, no, Avvocato, qui non va bene. Perché io mi sentirei di superare questo contraddittorio. Invece il monologo è sempre un problema, perché c'è un problema di attenzione, c'è un problema di limiti delle capacità dell'Avvocato di spiegarsi, c'è un problema di incapacità alle volte di comunicare.

Io cerco adesso di comunicare questo concetto delle Sezioni Unite, le quali, quando dicono a metà "la figura di cui ci si occupa" stanno parlando della figura del dolo eventuale, perché la sentenza parla del dolo eventuale. Per questo è così importante in questo processo. E dice: "La figura di cui ci si occupa è peculiare, marginale, di difficile accertamento". Perché? Perché, come abbiamo detto questa mattina, il dolo

eventuale non è il dolo diretto in cui si vede la mia intenzione. Il dolo eventuale io ho un obiettivo, c'è un effetto secondario che deriva da questo obiettivo, e bisogna vedere se io l'ho preveduto e l'ho voluto, come dicevamo questa mattina.

"In conseguenza in tutte le situazioni probatorie - dicono le Sezioni Unite - irrisolte alla stregua della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, occorre attenersi al principio di favore per l'imputato", e quindi assolvere.

Questo è il principio che mi sta a cuore di comunicarvi, perché Voi siete cittadini che si occupano di cose diverse dal Diritto, però siete anche uomini e donne di questo tempo, e quindi siete la punta di diamante, lo siamo tutti, ma Voi qui in modo particolare siete la punta di diamante dell'evoluzione della nostra civiltà. E nel Diritto la civiltà è importante, perché dal Diritto e dalla certezza del Diritto deriva la nostra libertà o la nostra schiavitù. Deriva il fatto di potere essere sottoposti ad un processo giusto ed equo nel contraddittorio, o ad un processo inquisitorio, come quello della Santa Inquisizione. Qui fa la differenza. E quindi siamo tutti sullo stesso piano, abbiamo tutti un interesse importante a gestire questo processo in modo colto, in modo serio, in modo che rappresenti il momento di civiltà che abbiamo raggiunto. E Voi siete chiamati a fare questo in questo momento.

Dico una cosa che penso sia facile da capire. Nel giudizio civile, quando Voi avete una lite condominiale, oppure quando il vicino invade la Vostra proprietà, o quando Vi danneggiano l'automobile, se la questione civilistica che Voi portate davanti al Giudice deve essere decisa in qualche modo, la regola che c'è nel giudizio civile è quella del più probabile che no. Cioè il Giudice civile, che è un uomo come tutti noi, e che deve prendere una decisione su una questione civilistica qualsiasi, deve decidere, se ci sono dei dubbi, in base al più probabile che no, perché deve decidere.

Nel processo penale non è così. Nel processo penale si discute della libertà delle

persone, non si discute di denaro, non si discute di beni reali, nel senso di immobili o comunque di situazioni che abbiano un valore economico. Si discute della libertà delle persone. E quindi per togliere la libertà alle persone occorre essere sicuri della loro responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. E il ragionevole dubbio, potessi essere seduto insieme a Voi potreste farmi questa obiezione: eh, ma tutto è dubbio nella vita! No, il ragionevole dubbio di cui parliamo nel processo penale non è qualsiasi dubbio, ma è un dubbio che sia basato sulle carte processuali, sulle prove, cioè il dubbio che nasce in ordine alla prospettazione accusatoria, al castello accusatorio. Dubbio che nasce sul castello accusatorio perché la Difesa dimostra che esiste una ricostruzione alternativa dei fatti ragionevole. E non importa che questa indicazione ragionevole della Difesa sia più probabile di quella dell'Accusa. Potrebbe essere in teoria anche meno probabile. Ma se c'è un ragionevole dubbio razionale non si può condannare, perché non stiamo parlando di mille euro o di cento mila euro. Stiamo parlando della preziosa libertà di ciascuno di noi. Non di Carimati, di ciascuno di noi. Questo ha voluto indicare, senza mezzi termini, la Suprema Corte con la proposizione che ho letto. C'è l'obbligo da parte del Giudice di scegliere questa regola al di là di ogni suggestione, e anche al di là di ogni opinione personale, perché nel momento in cui Voi giudicate siete oltre Voi stessi, siete sopra Voi stessi, avete una funzione estremamente delicata.

E voglio precisare un'ultima cosa, prima di andare alle conclusioni, che è importante, e cioè che la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite non è un Giudice qualsiasi. Ha una funzione nomofilattica di enorme importanza. Gli Avvocati usano questi paroloni, nomofilattico è la traduzione italiana di due parole greche, *nomos* che vuole dire norma e *filasso* che è un verbo che significa proteggere con lo sguardo.

La funzione nomofilattica della Cassazione, e in particolare delle Sezioni Unite, è

quella di controllare i procedimenti penali, di controllare le decisioni, di proteggere la norma da interpretazioni errate, e di fornire indirizzi interpretativi uniformi per giungere il più possibile a delle decisioni omogenee, e quindi alla certezza del Diritto, che è quella che preserva la nostra libertà, perché se non c'è certezza del Diritto allora io posso essere incarcerato per motivi politici, per motivi di ogni genere. Allora siamo ancora con il Codice del 1930, dove questo purtroppo è accaduto molto spesso. E poiché anche presso diverse sezioni della Cassazione si verificano spesso degli indirizzi diversi, e sto parlando di leggi, non sono parole dell'Avvocato Bolognesi, il Decreto Legislativo numero 40 del 2006 ha stabilito che le Sezioni Semplici della Cassazione non possono discostarsi dai principi di diritto delle Sezioni Unite se non rimettendo motivatamente la questione problematica ad una nuova pronuncia delle stesse Sezioni Unite. Tanto per dire la importanza dei principi di Diritto, enunciati dalle Sezioni Unite, che in questa circostanza hanno voluto richiamare i Giudici, tutti i Giudici. Non si tratta di una sentenza questa come quella di cui abbiamo parlato a proposito dell'elemento materiale del reato di cui all'articolo 439, perché lì c'è il Pretore, il Tribunale, la Corte di Appello, questo e quell'altro, ognuno dice ciò che vuole. E diciamo francamente penso che quello che Vi abbiamo detto noi sia da tenere in grande considerazione. È un argomento che è stato già lungamente trattato e che non mi permetto di approfondire ulteriormente.

Qua non è un Giudice qualsiasi, qui è la Cassazione a Sezioni Unite che Vi dice di fare attenzione, e di svolgere il Vostro compito correttamente. Cioè Vi dice: stiamo discutendo di dolo eventuale, un argomento particolarmente difficile perché il dolo eventuale è una figura peculiare, marginale, e se i fatti da esaminare accuratamente non sono assolutamente chiari, se c'è qualche falla nel castello accusatorio, se la Difesa presenta una indicazione ragionevole alternativa si deve assolvere. E così Voi

dovete fare. Vi ringrazio. Assoluzione perché il fatto non sussiste.

* * * * *

La Corte, rinvia all'udienza del 01 dicembre 2014, alle ore 9.30, per la discussione dell'Avvocato Di Noia, dell'Avvocato Cammarata e dell'Avvocato Fanari.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15.30.

* * * * *